



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.12.2003
COM(2003) 812 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DEL QUADRO DI CONTROLLO PER L'ESAME
DEI PROGRESSI COMPIUTI NELLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI "LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA" NELL'UNIONE EUROPEA**

(SECONDO SEMESTRE 2003)

INDICE

1.	Relazione.....	3
2.	Una politica europea comune in materia di asilo e di immigrazione.....	17
2.1.	Partenariato con i paesi d'origine e di transito	17
2.2.	Un regime europeo comune in materia di asilo.....	19
2.3.	Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi.....	26
2.4.	Gestione dei flussi migratori	32
3.	Un autentico spazio europeo di giustizia	39
3.1.	Un migliore accesso alla giustizia in Europa	39
3.2.	Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie	46
3.3.	Maggiore convergenza nel settore del diritto civile.....	54
4.	Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità	58
4.1.	Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione	58
4.2.	Potenziamento della cooperazione contro la criminalità.....	62
4.3.	Lotta contro determinate forme di criminalità	77
4.4.	Azione specifica antiriciclaggio.....	85
5.	Politica in materia di frontiere interne ed esterne dell'Unione; in materia di visti; attuazione dell'articolo 62 del trattato CE; conversione dell'acquis di Schengen	91
6.	La cittadinanza dell'Unione.....	102
7.	Cooperazione in materia di lotta contro la droga	104
8.	Un'azione esterna più incisiva.....	109
9.	Ulteriori iniziative in corso	116

1. RELAZIONE

Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione ad elaborare un Quadro di controllo che permetta di seguire costantemente i progressi realizzati nell'applicazione delle misure necessarie alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed il rispetto delle scadenze fissate dal trattato di Amsterdam, dal Piano d'azione di Vienna e dalle conclusioni di Tampere.

Ottemperando all'invito, la Commissione ha presentato, nel marzo 2000, il primo Quadro di controllo. Tale prima versione è stata seguita da aggiornamenti semestrali nei quali è stato anche tenuto progressivamente conto degli obiettivi fissati dai Consigli europei di Laeken (2001), di Siviglia (2002) e di Salonicco (giugno 2003).

Atteso che il trattato di Amsterdam fissa per il maggio 2004 la scadenza per il completamento della prima fase della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la presente versione costituisce il penultimo aggiornamento semestrale del Quadro di controllo basato sull'agenda iniziale di Tampere.

Nel giugno 2004, la Commissione intende presentare una comunicazione che valuterà in maniera complessiva ed oggettiva quanto è stato conseguito e quanto resta ancora incompiuto nell'attuazione dell'agenda di Tampere, così come l'adempimento degli obblighi enunciati nel trattato di Amsterdam. La valutazione terrà conto dei risultati di una consultazione on-line con i cittadini europei e con le parti interessate che sarà avviata prossimamente, nonché della posizione delle altre istituzioni, in particolare del Parlamento europeo. Detta comunicazione presenterà anche un aggiornamento finale del Quadro di controllo istituito a Tampere.

Lo stesso documento proporrà anche i primi orientamenti per la seconda fase della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia - l'Agenda "Tampere II" – basandosi sul testo del trattato costituzionale.

Il presente aggiornamento del Quadro di controllo, come le versioni precedenti, illustra i principali progressi registrati nell'applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e segnala i ritardi del processo legislativo, indicando gli obiettivi che non sono ancora stati conseguiti.

A tale proposito, l'introduzione contiene in allegato un elenco delle principali proposte della Commissione e delle iniziative degli Stati membri che sono state trasmesse alle altre istituzioni dell'Unione per i successivi adempimenti. Il presente Quadro di controllo comprende inoltre le principali proposte che dovrebbero essere presentate nel 2004 nel settore "Giustizia e affari interni", come prevede il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004.

Il secondo semestre 2003 è stato un periodo determinante ai fini della futura creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare per quanto riguarda la sua seconda fase.

Il semestre è stato caratterizzato dalla conclusione dei lavori della convenzione sul futuro dell'Europa e dall'inizio della Conferenza intergovernativa a Roma il 4 ottobre 2003. La convenzione ha svolto un lavoro approfondito e positivo sulle disposizioni dei progetti di trattati costituzionali in tema di Giustizia e affari interni. La Commissione accoglie favorevolmente le disposizioni proposte dalla convenzione, come dichiarato nel suo parere

del 17 settembre 2003 ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea. Tali disposizioni porteranno a processi decisionali più efficaci, trasparenti e democratici, nonché all'auspicato rafforzamento degli stessi obiettivi delle politiche.

Nell'ambito dell'attuale agenda di Tampere, il processo di sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha ricevuto nuovo impulso dal Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, le cui conclusioni hanno confermato gli orientamenti che erano stati impartiti un anno prima a Siviglia e consolidato le priorità strategiche dell'Unione, ovvero l'immigrazione, l'asilo e la gestione delle frontiere esterne. Fra queste priorità, una menzione specifica è rivolta all'integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione europea ed anche alla necessità di rafforzare maggiormente la dimensione esterna della politica migratoria. Alcuni di tali orientamenti sono intesi a permettere azioni future che si estenderanno oltre la scadenza del maggio 2004 stabilita dal trattato di Amsterdam. La presente introduzione dedica paragrafi distinti alle citate azioni.

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 ed il 17 ottobre 2003 ha dedicato un capitolo delle sue conclusioni al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale capitolo richiama le conclusioni delle riunioni di Siviglia e di Salonicco, e fa in particolare riferimento alla gestione delle frontiere comuni dell'Unione ed al controllo dei flussi migratori. Esso esorta tuttavia a proseguire gli sforzi volti a una più stretta cooperazione di polizia, giudiziaria e doganale e a rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge, in particolare per quanto concerne la lotta concreta contro le gravi forme di criminalità e il terrorismo.

In sintesi, appare evidente che alla vigilia del più grande allargamento dell'Unione europea e sei mesi prima della scadenza fissata dal trattato di Amsterdam, l'attuazione della prima fase della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ed il relativo sviluppo, sono più che mai ai primi posti dell'agenda politica dei capi di Stato e di governo. I lavori hanno registrato progressi su tutti i fronti dall'ultimo aggiornamento del Quadro di controllo della Commissione il 22 maggio 2003, ma alcuni importanti testi legislativi rischiano di non essere pronti entro la scadenza. La Commissione esorta pertanto nuovamente il Consiglio ad intensificare i suoi sforzi nei prossimi mesi ed auspica che gli Stati membri rimuovano le riserve nazionali formulate nei confronti di diversi dossier.

UNA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI ASILO E D'IMMIGRAZIONE

La versione precedente del Quadro di controllo (relativa al primo semestre del 2003) valutava in modo globalmente positivo il progressivo completamento della prima fase del regime comune europeo in materia di asilo. Tale valutazione positiva era basata sull'istituzione di un regime di protezione temporanea, sull'adozione di uno strumento relativo alle norme applicabili alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo, sull'adozione del regolamento che ha sostituito la convenzione di Dublino sulla competenza in materia d'esame delle domande d'asilo, nonché sul fatto che il sistema Eurodac è diventato pienamente operativo dall'inizio dell'anno.

Per poter completare la prima fase del regime comune europeo in materia di asilo è fondamentale – come ribadito dal Consiglio europeo di Salonicco – raggiungere un accordo sui due rimanenti elementi essenziali del regime. La prima proposta riguarda la definizione comune dello status di rifugiato ed una strategia comune in materia di protezione sussidiaria. La seconda proposta, la cui adozione è stata sollecitata dalla presidenza italiana con la necessaria determinazione, riguarda le procedure d'asilo, ivi compresa la redazione di un elenco comune dei paesi d'origine considerati sicuri. Benché il Consiglio europeo avesse stabilito che tale accordo doveva essere raggiunto entro l'anno e nonostante gli effetti

positivi della Presidenza italiana, il Consiglio non è tuttora riuscito a trovare l'accordo sulle due proposte.

La Commissione presenterà all'inizio del 2004 una decisione del Consiglio relativa alla seconda generazione del Fondo europeo per i rifugiati, per il periodo 2005-2010.

Sul fronte dell'immigrazione, uno dei principali progressi ottenuti nel secondo semestre 2003 consiste nell'adozione della direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo. Uno dei principali vantaggi che discendono dalla direttiva è la possibilità di accedere allo status di residente di lungo periodo dopo cinque anni di residenza legale, così come il riconoscimento della parità di trattamento in molti settori della vita sociale ed economica. Inoltre, la direttiva apre ai residenti di lungo periodo la possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro per svolgere un'occupazione o seguire degli studi, a condizioni armonizzate.

Facendo seguito alla comunicazione della Commissione del 3 giugno sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione, il Consiglio europeo di Salonicco ha sottolineato la necessità che gli Stati membri elaborino politiche d'integrazione in un quadro europeo coerente. Ha invitato la Commissione ad elaborare relazioni annuali sull'integrazione ed ha insistito sull'importanza di sviluppare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali recentemente istituiti in questo settore. Mentre progrediscono i lavori dei punti di contatto nazionali, la Commissione ha realizzato nel corso dell'estate un progetto pilota, intitolato "L'integrazione dei cittadini di paesi terzi", che ha suscitato una risposta molto positiva da parte della società civile. Inoltre, la Commissione ha accelerato i lavori della Rete europea delle migrazioni (avviata nel 2002 come progetto pilota).

Inoltre, la direttiva sul ricongiungimento familiare è stata formalmente adottata il 22 settembre 2003.

Grazie agli sforzi costruttivi della presidenza italiana, il Consiglio ha potuto raggiungere, il 6 novembre 2003, un accordo politico sulla direttiva relativa al permesso di soggiorno di breve durata rilasciato alle vittime della tratta di esseri umani che cooperano con le autorità competenti.

Pochi progressi sono stati tuttavia compiuti sulla proposta di direttiva del luglio 2001 relativa all'ammissione ai fini d'occupazione, come segnalato dal Consiglio il 27 novembre 2003. La proposta di direttiva sull'ammissione ai fini di studio sarà intergrata prossimamente da un'ulteriore proposta della Commissione relativa ad una direttiva sull'ammissione dei ricercatori.

Il Consiglio europeo di Salonicco ha sottolineato la necessità di prendere in esame gli strumenti legali a disposizione dei cittadini di paesi terzi per emigrare verso l'Unione, in considerazione della capacità di ricezione degli Stati membri, nell'ambito di una cooperazione rafforzata con i paesi d'origine che si dimostrerà utile ad entrambe le parti. In questo contesto, il Consiglio europeo di Bruxelles del mese d'ottobre ha preso atto dell'avvio da parte della Commissione di uno studio sulla relazione tra immigrazione legale ed illegale, che rivolge al contempo un invito agli Stati membri, ai paesi di prossima adesione ed ai paesi candidati a cooperare pienamente con la Commissione in questo settore. Stando al calendario previsto dalla Commissione, lo studio dovrebbe essere completato nella primavera del 2004.

La lotta contro l'immigrazione illegale rimane prioritaria nell'agenda politica e la strategia globale proposta dalla Commissione nella sua comunicazione del 3 giugno sullo sviluppo di

una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, è stata approvata dal Consiglio europeo di Salonicco. Le recenti discussioni hanno avuto per tema l'elaborazione di una strategia di gestione delle frontiere esterne (lo specifico aspetto sarà esaminato più avanti nella presente introduzione, nel paragrafo "Politica in materia di frontiere interne ed esterne ed in materia di visti, Schengen").

In risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Salonicco, il Consiglio ha raggiunto un accordo di principio sullo strumento che istituisce la rete di ufficiali di collegamento in materia di immigrazione il 3 ottobre 2003; la relativa adozione formale è attesa per fine anno.

Per quanto riguarda l'elaborazione di una politica comune in materia di rimpatrio degli immigranti illegali, il Consiglio di Salonicco ha osservato nelle sue conclusioni che si può conseguire una maggiore efficienza rafforzando la cooperazione esistente. Un accordo politico è stato raggiunto nel mese di novembre sull'iniziativa italiana relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri. Il Consiglio ha inoltre adottato in novembre una direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

Il Consiglio ha altresì conseguito un accordo politico, il 6 novembre, sulla decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco citano anche la necessità di istituire meccanismi applicabili alla politica di rimpatrio, che comprendano una componente finanziaria. Di conseguenza, il Consiglio europeo di Bruxelles del mese d'ottobre ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta, che tenga conto delle prospettive finanziarie, volta a fornire assistenza finanziaria nel settore del rimpatrio. È in questo contesto che la Commissione sta per proporre l'adozione di uno strumento finanziario per la gestione dei rimpatri nel settore dell'immigrazione.

Inoltre, nel 2004 la Commissione presenterà una proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme minime applicabili alle procedure di rimpatrio ed al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di rimpatrio.

Per quanto riguarda l'integrazione degli aspetti delle migrazioni nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, l'impostazione globale definita a Tampere e confermata a Siviglia, Salonicco e dal Consiglio europeo di Bruxelles nell'ottobre 2003 deve essere attuata in misura maggiore.

La Commissione ha continuato ad operare la suddetta integrazione nei programmi comunitari di cooperazione regionale con i paesi terzi.

Inoltre, nel giugno 2003, la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire un programma d'assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi nel settore delle migrazioni e dell'asilo. I lavori del Consiglio e del Parlamento europeo progrediscono rapidamente e si dovrebbe giungere all'adozione della proposta all'inizio dell'anno prossimo.

Inoltre, allo scopo di dare espressione concreta alle conclusioni di Salonicco, un meccanismo di valutazione delle relazioni con i paesi terzi nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale dovrebbe essere adottato dal Consiglio entro fine anno.

Infine, è chiaro che se la Comunità vuole essere efficace e conseguire rapidamente dei risultati nei negoziati volti alla firma di accordi di riammissione con i paesi terzi, e conseguentemente migliorare il suo controllo dei flussi migratori, deve parlare con una sola voce e basarsi su una strategia pluridisciplinare che includa le diverse politiche dell'UE.

Progressi recenti sono stati compiuti grazie alla firma di un accordo di riammissione con Macao nell'ottobre 2003 e la firma dell'accordo con lo Sri Lanka seguirà d'appresso. L'accordo con Hong Kong firmato nel novembre 2002 e l'accordo con Macao dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2004. Inoltre, un accordo è stato raggiunto nell'ambito dei negoziati con l'Albania all'inizio di novembre. Si prevede pertanto che l'accordo di riammissione sarà siglato nel dicembre 2003.

Per quanto riguarda la Cina, un memorandum d'intesa è stato siglato in occasione del vertice UE-Cina del 30 ottobre nel quadro dei negoziati sulla ADS (*Agreed destination Status*) e sarà probabilmente firmato entro l'anno. Il Memorandum, inteso ad agevolare il turismo di gruppo verso l'Europa, contiene una clausola di riammissione con la quale la Cina si impegna a rimpatriare le persone il cui permesso di soggiorno rilasciato in base all'ADS sia scaduto e prevede le necessarie disposizioni per un rimpatrio rapido in tali casi. Inoltre, nel corso delle consultazioni al alto livello sull'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, la Cina ha segnalato la disponibilità a discutere la questione del rimpatrio nel contesto di una riunione ad hoc del Gruppo di esperti ad alto livello sul rimpatrio e la migrazione legale che si terrà nel primo semestre del 2004. La Commissione presenterà quanto prima alla controparte cinese una bozza di testo per un futuro accordo di riammissione ed auspica che subito dopo la riunione ad hoc sul rimpatrio potrà essere avviata la prima tornata di negoziati formali in vista della firma di un accordo di riammissione.

Con riferimento alla Russia e all'Ucraina, si sono svolte tre tornate di negoziati sul tema della riammissione. La dichiarazione congiunta adottata al vertice UE-Russia del 6 novembre cita tale accordo ed invita a proseguirne i lavori in vista di una imminente conclusione. La Commissione intende adoperarsi in ogni modo per giungere ad una tempestiva conclusione dell'accordo con entrambi i paesi. Discussioni tecniche preparatorie si sono svolte con il Pakistan nell'ottobre 2003 e si prevede che i negoziati su un accordo potranno essere avviati nei primi mesi del 2004.

La Commissione presenterà una relazione sulla politica comune di riammissione all'inizio del 2004, come richiesto dal Consiglio europeo di Bruxelles del mese d'ottobre.

VERSO UNO SPAZIO EUROPEO DELLA GIUSTIZIA E DELLA SICUREZZA

In materia civile

Diversi progressi sono stati compiuti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nell'ambito del programma di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. La recente approvazione del regolamento sulla responsabilità dei genitori e le decisioni in materia matrimoniale avrà una diretta ripercussione diretta sulla vita dei cittadini, in particolare, come sottolineato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 ed il 17 ottobre 2003, grazie al riconoscimento ed all'esecuzione, in tutta la Comunità, delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali, che miglioreranno in tal modo sensibilmente l'accesso dei

cittadini alla giustizia. Il citato regolamento costituisce un importante progresso verso il riconoscimento e l'esecuzione, su scala dell'UE, delle decisioni in materia di custodia dei figli e di protezione dei minori; la Commissione accoglie anche favorevolmente i paralleli considerevoli progressi verso la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità genitoriale. Nel settore del diritto della famiglia, la Commissione intende concentrarsi nel prossimo futuro sul diritto patrimoniale della famiglia.

Progressi sensibili sono stati compiuti sotto la presidenza italiana anche per quanto riguarda un altro strumento importante, la direttiva relativa al risarcimento delle vittime della criminalità, compreso il terrorismo. Secondo la Commissione, la proposta costituisce un primo passo importante che permette di fissare norme minime e garantire loro in tal modo un trattamento equo.

Una campagna d'informazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è stata avviata per sensibilizzare il pubblico sul tema della parità d'accesso alla giustizia. Inoltre, la Commissione ha stabilito, di concerto con il Consiglio d'Europa, che la data del 25 ottobre diventerà la Giornata europea della giustizia civile, ed ha organizzato manifestazioni pubbliche per promuovere l'avvenimento.

A seguito dell'adozione nel gennaio 2003 della direttiva sull'assistenza giudiziaria, la Commissione ha adottato, come annunciato, le misure d'esecuzione necessarie nonché, nel giugno 2003, una decisione che istituisce un formulario per le domande di trasmissione. Una proposta intesa ad istituire un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sarà presentata entro fine anno, ivi compresa l'introduzione di formulari armonizzati.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione sui crediti non contestati, una posizione comune sarà probabilmente adottata dal Consiglio entro fine dicembre ai fini della trasmissione al Parlamento europeo ed adozione prima della fine dell'attuale legislatura.

Infine, il 22 luglio 2003, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (Roma II). Questa proposta, che è il risultato di vaste consultazioni, mira a garantire che le giurisdizioni di tutti gli Stati membri applichino le stesse norme per determinare il diritto positivo applicabile alle controversie che richiamano la responsabilità civile. Contribuirà quindi a migliorare la trasparenza e la prevedibilità della modalità di composizione delle suddette controversie.

In materia penale

Dopo aver presentato, nel febbraio 2003, il Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, aver organizzato un'audizione pubblica il 16 giugno 2003 e dopo che il Parlamento europeo ha formulato il suo parere nel novembre 2003, la Commissione sta oggi per presentare una proposta di decisione quadro sulle garanzie procedurali. Tale proposta costituirà una prima fase e sarà seguita da diverse misure che daranno attuazione al programma di riconoscimento reciproco. In particolare, la Commissione presenterà nel prossimo futuro due Libri verdi che tratteranno, l'uno, la detenzione provvisoria ed il riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione e, l'altro, il ravvicinamento, il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea. Inoltre, il Consiglio ha proseguito le discussioni aventi per tema l'iniziativa della Grecia sul principio "ne bis in idem". La Commissione è stata invitata in proposito a presentare altre iniziative in materia di prevenzione dei conflitti di competenze.

Per quanto riguarda la posizione delle vittime nell'ambito dei procedimenti penali, la Commissione presenterà nel dicembre 2003 la sua prima relazione sull'attuazione della decisione quadro.

Quanto all'applicazione del riconoscimento reciproco alle decisioni precedenti la fase di giudizio, il Consiglio ha adottato nel luglio 2003 la decisione quadro relativa al blocco dei beni ed al sequestro probatorio. Nel novembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Secondo il principio di base della proposta, il mandato è un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria in uno Stato membro ed è immediatamente riconosciuto ed eseguito dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Uno degli obiettivi di Tampere mira ad eliminare ogni occasione di impunità di cui godono i criminali sfruttando le differenze tra legislazioni nazionali. A questo proposito, e nell'ambito della lotta contro il terrorismo, si ricorda che gli Stati membri sono tenuti ad attuare la decisione quadro sul mandato di arresto europeo entro il 31 dicembre 2003. A tutt'oggi, solo un numero limitato di Stati membri ha adottato le misure necessarie. Nel 2004, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione, da parte degli Stati membri, della citata decisione quadro.

Lotta contro la criminalità a livello dell'Unione

Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2003 ha invitato a proseguire gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione tra le autorità di polizia, giudiziarie e doganali, anche a livello operativo, in particolare nella lotta contro la grande criminalità ed il terrorismo.

Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la Commissione presenterà prossimamente una relazione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo, adottata nel dicembre 2002. Inoltre, essa intende presentare, entro fine anno, una comunicazione sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, corredata di una proposta di decisione sullo scambio di informazioni relative al terrorismo.

Per quanto riguarda la cooperazione operativa, sotto la presidenza italiana sono proseguiti i lavori relativi al progetto di squadre multinazionali ad hoc per lo scambio di informazioni in materia di terrorismo, in particolare per quanto riguarda il loro funzionamento.

Quanto ad Europol, è stato adottato nel novembre 2003 un atto del Consiglio recante modifica della convenzione Europol in diversi settori al fine di migliorarne l'efficacia.

In materia doganale, nell'ottobre 2003 è stata adottata una risoluzione su una strategia di cooperazione doganale. Da parte sua, la Commissione intende presentare prossimamente una comunicazione sul futuro della cooperazione delle autorità di polizia e doganali dell'UE.

Sul fronte della lotta contro la criminalità finanziaria, la Commissione sta per presentare una comunicazione sulla prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata nel settore finanziario. Inoltre, è stata recentemente redatta una relazione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, la cui scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri era prevista per giugno 2003. La relazione sarà presentata nel gennaio 2004.

Inoltre, la Commissione ha recentemente preparato la relazione sull'attuazione della decisione quadro in materia di riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

Per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, il Consiglio ha adottato nel luglio 2003 la decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. La Commissione ha adottato una comunicazione relativa ad una politica comune nel settore della lotta contro la corruzione nel maggio 2003. La Commissione ha anche presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Comunità a firmare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nel dicembre 2003.

Per quanto riguarda gli altri strumenti importanti nella lotta contro la criminalità, la Commissione si rammarica che nessun progresso sia stato fatto in questi ultimi mesi per adottare la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia.

Molte iniziative nuove sono state avviate sotto la presidenza italiana e rapidamente adottate dal Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'ordine pubblico ed il vandalismo. La prima risoluzione riguarda la sicurezza in occasione dei Consigli europei ed altri avvenimenti comparabili; la seconda è volta all'interdizione, negli Stati membri, dell'accesso agli stadi in cui si svolgono le partite di calcio che rivestono una dimensione internazionale.

La Commissione adotterà prossimamente una comunicazione sulla prevenzione della criminalità. Quanto alla Rete europea di prevenzione della criminalità, si è svolta a Roma nel novembre 2003 una conferenza destinata a scambiare le migliori pratiche.

Il Forum per la prevenzione della criminalità organizzata si è riunito a più riprese. Le riunioni vertevano su temi quali: la lotta contro la pirateria e la falsificazione; la lotta contro la corruzione; la lotta contro la tratta degli esseri umani; il riciclaggio di denaro; la lotta contro il traffico di armi; la protezione dei prodotti da un uso criminale; lo sviluppo regionale e la prevenzione della criminalità; le statistiche relative alla criminalità.

POLITICA IN MATERIA DI FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE ED IN MATERIA DI VISTI, SCHENGEN

Il Consiglio europeo di Siviglia nel 2002, ed i Consigli europei di Salonicco e di Bruxelles nel 2003, hanno sottolineato e richiamato l'interesse comune di tutti gli Stati membri alla realizzazione di una gestione più efficiente delle frontiere esterne, in particolare allo scopo di rafforzare la sicurezza dei cittadini sul territorio dell'UE.

In questo settore, la Commissione ha svolto un ruolo molto attivo, culminato nella proposta presentata l'11 novembre 2003 di istituzione di un'agenzia incaricata della gestione delle frontiere esterne. Detta agenzia deve in particolare rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi nazionali responsabili del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri. La proposta si basa sull'esperienza maturata dall'Unità comune di esperti delle frontiere esterne. Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2003 ha invitato il Consiglio a raggiungere un accordo politico sugli elementi essenziali entro fine anno. Il Consiglio ha concordato i principali elementi relativi all'Agenzia nelle sue conclusioni del 27 novembre 2003.

Progressi sono stati compiuti anche nella creazione di un Centro per le frontiere aeree. Per quanto riguarda le frontiere marittime, saranno inaugurati due centri distinti,

rispettivamente in Grecia per il Mediterraneo orientale ed in Spagna per il Mediterraneo occidentale e tutte le altre regioni frontaliere marittime.

Inoltre, il Consiglio ha trovato un accordo nel novembre 2003 su un programma di lavoro sulla questione, alla luce dello studio della Commissione sulle frontiere marittime, presentata nel settembre 2003.

Parallelamente, i lavori destinati ad attuare il piano d'azione del Consiglio per la gestione delle frontiere esterne stanno registrando un rapido progresso, anche sugli altri fronti. La Commissione sta per presentare una proposta di regolamento relativo al sistema d'informazione sui visti (VIS) ed ha assegnato risorse finanziarie per il sostegno dello sviluppo di tale sistema, la gestione delle frontiere esterne e l'attuazione del programma d'azione relativo ai rimpatri, che costituivano le tre priorità individuate dal Consiglio europeo. Inoltre, nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, la Commissione proseguirà l'esame delle possibilità di concedere ulteriore assistenza finanziaria in questi settori fino al 2006.

Le altre proposte presentate dalla Commissione nel corso dell'ultimo semestre in risposta alle richieste del Consiglio europeo riguardano l'apposizione di timbri nei passaporti ed il piccolo traffico frontaliero. Una proposta sulla rifusione del manuale comune delle frontiere esterne è in fase di elaborazione.

Tenuto conto della necessità di garantire la sicurezza dei documenti, il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di raggiungere, prima della fine dell'anno, un accordo politico sulle due proposte presentate dalla Commissione nel settembre 2003 che mirano ad integrare elementi identificativi biometrici nei visti e nei documenti di soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Su questa base, il successivo obiettivo consisterà nel rendere più sicuri i documenti rilasciati ai cittadini dell'UE. Poiché il Consiglio ha concordato sulla necessità di rendere prioritario questo settore, la Commissione intende presentare prossimamente un'altra proposta per l'integrazione degli elementi identificativi biometrici nei passaporti. Tale lavoro agevolerà anche i dibattiti in corso a livello internazionale sulla questione, così come la cooperazione con i paesi terzi.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo sistema d'informazione Schengen (SIS) di seconda generazione, i lavori proseguono.

Al fine di portare a termine gli accordi necessari per disciplinare la specifica situazione della zona franca di Kaliningrad nella prospettiva delle future frontiere esterne dell'UE, la Commissione sta per adottare una decisione relativa alla compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Lituania a motivo dell'applicazione delle disposizioni che istituiscono un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), conformemente al protocollo n. 5 sul transito delle persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad e le altre parti della Federazione della Russia allegato al trattato d'adesione del 2003.

Per migliorare le norme di sicurezza alle future frontiere esterne dell'UE, sta per essere istituito un meccanismo di finanziamento supplementare per sette dei dieci Stati firmatari dei trattati d'adesione ai fini della realizzazione delle azioni volte all'applicazione dell'acquis di Schengen e al controllo delle frontiere esterne. La Commissione sta concludendo i lavori preparatori necessari ed adotterà prossimamente una decisione sulla gestione e l'attuazione del meccanismo Schengen.

Infine, per quanto riguarda i visti, il Consiglio ha adottato nel luglio 2003 il regolamento che facilita il rilascio del visto per i membri della “famiglia olimpica” partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004.

LA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Progressi considerevoli sono stati compiuti verso l'adozione della direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'UE. A seguito della presentazione di una proposta della Commissione modificata nell'aprile 2003, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in settembre e sta per adottare una posizione comune in vista della sua trasmissione al Parlamento europeo nel dicembre 2003.

La proposta è intesa ad incorporare ed integrare, in un unico strumento, tutti i testi legislativi comunitari esistenti in materia di libera circolazione delle persone e semplificherà considerevolmente le procedure amministrative alle quali devono sottostare i cittadini dell'UE e i loro familiari quando decidono di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA

Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2003 ha ribadito l'importanza della lotta contro il traffico di stupefacenti ed ha invitato il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione relativa ad una decisione quadro in questo settore, entro il 2003.

Difatti, nel novembre 2003, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro che stabilisce norme minime sugli elementi costitutivi degli illeciti penali e sulle sanzioni nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. La Commissione ritiene che l'adozione di tale proposta costituirà un sviluppo determinante ai fini dell'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel novembre 2003, la Commissione ha presentato una Comunicazione sulla droga nell'Unione europea. Atteso che si tratta di un fenomeno complesso, variegato e che coinvolge un gran numero di operatori, è fondamentale garantire un efficace coordinamento. Ciò implica un livello appropriato di coordinamento sia all'interno che tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri. È uno degli elementi chiave della politica in materia di droga, giacché il coordinamento si estende fin nel cuore del processo decisionale europeo e nazionale.

Nel giugno 2003, il Consiglio ha adottato il piano di attuazione relativo alla riduzione della domanda e dell'offerta di stupefacenti, collegato all'attuazione del piano d'azione antidroga (2000-2004). Gli Stati membri, la Commissione, l'OEDT ed Europol stanno dando attuazione alle azioni previste dal piano. Nel giugno 2003, il Consiglio ha adottato una raccomandazione riguardante la prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza.

Nell'ottobre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica e sostituisce l'azione comune del 16 giugno 1997 relativa alle droghe di sintesi.

Infine, nel novembre 2003, il Consiglio ha raggiunto un accordo su una decisione relativa alle misure di controllo e alle sanzioni penali applicabili alle nuove droghe di sintesi 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA 2.

UN'AZIONE ESTERNA PIÙ INCISIVA

Il 29 ottobre 2003, il capitolo 24, “Giustizia ed affari interni”, è stato temporaneamente chiuso nei negoziati d'adesione con la Bulgaria. Un monitoraggio continuerà ad essere effettuato fino all'adesione. Per quanto riguarda la Romania, i negoziati relativi al capitolo 24 proseguono e potrebbe essere presentato un progetto di posizione comune prima della fine dell'anno.

Nel settore “Giustizia e affari interni”, le relazioni con la Turchia si consolidano. Molte attività sono state intraprese per rafforzare il dialogo GAI, in particolare gemellaggi, seminari e gruppi di lavoro tecnici.

Notevoli progressi sono stati compiuti verso la firma dell'accordo tra l'UE e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia sull'applicazione di alcune disposizioni della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 2000 e del relativo protocollo del 2001, che dovrebbe avvenire entro fine anno.

Per quanto riguarda i Balcani occidentali, il settore GAI rappresenta probabilmente oggi il settore più importante delle relazioni dell'UE con tali paesi, come si evince dalle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco. L'elaborazione di una strategia di lotta contro la criminalità organizzata figura in cima all'ordine del giorno e la Commissione sta preparando a tal fine nuove misure di rafforzamento delle istituzioni. La gestione delle frontiere, l'ordinamento giudiziario e le questioni relative alle migrazioni sono altrettante priorità centrali dell'assistenza tecnica. Una riunione della Troika ministeriale "Giustizia e affari interni" si è svolta il 28 novembre 2003. Inoltre, un Piano d'azione UE contro la droga per i Balcani è stato adottato dal Consiglio nel giugno 2003.

Il vertice semestrale con la Russia ha avuto luogo il 6 novembre 2003. Tra le questioni affrontate figuravano i notevoli progressi compiuti nel 2003 in relazione al transito delle persone attraverso l'enclave di Kaliningrad. Altri progressi devono ancora essere compiuti nel quadro dell'attuazione del piano d'azione di lotta contro la criminalità organizzata. Per quanto riguarda l'Ucraina, si sono registrati progressi in materia di attuazione del piano d'azione GAI e del relativo Quadro di controllo.

Il 25 giugno 2003, l'UE ha firmato accordi con gli Stati Uniti sull'estradizione e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

I negoziati relativi agli accordi di riammissione proseguono; i progressi realizzati sono illustrati nel capitolo “Una politica europea comune in materia di asilo e d'immigrazione” (cfr. *supra*).

Per quanto riguarda gli strumenti multilaterali, il Consiglio ha approvato nell'ottobre 2003 le conclusioni sull'attuazione del mandato di arresto europeo e le sue relazioni con gli strumenti del Consiglio d'Europa nel settore dell'estradizione.

La convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale è entrata in vigore il 29 settembre 2003. Il 22 agosto 2003, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio volta alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e dei protocolli aggiuntivi sulla tratta delle persone ed al traffico illecito di migranti.

La convenzione dell'ONU contro la corruzione dovrebbe essere firmata al più tardi nel dicembre 2003.

Proposte della Commissione ed iniziative degli Stati membri nel settore della giustizia e degli affari interni che sono state adottate e trasmesse alle altre istituzioni dell'Unione per i successivi adempimenti

Il presente elenco intende richiamare l'attenzione sulle principali proposte della Commissione ed iniziative nazionali che attendono una reazione da parte delle altre istituzioni dell'UE o l'adozione formale a seguito della rimozione delle riserve nazionali.

Politica comune in materia d'asilo:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione.

Politica comune in materia d'immigrazione e lotta contro l'immigrazione illegale:

- Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.
- Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti (accordo politico).
- Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato.
- Proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (accordo politico).

Frontiere interne ed esterne, politica comune in materia di visti:

- Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.
- Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
- *Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.*

- *Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.*
- *Proposta di regolamento del Consiglio, del novembre 2003, relativo all'obbligo di procedere all'apposizione sistematica del timbro nei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e recante modifica a tale scopo della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ed il manuale comune.*
- *Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un regime per il piccolo traffico di frontiera alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri.*
- *Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un regime per il piccolo traffico di frontiera alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri.*
- *Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.*

Cittadinanza dell'Unione:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Un autentico spazio di giustizia in materia di diritto civile:

- Proposta di direttiva relativa al risarcimento alle vittime di reato.
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Lotta contro la criminalità e attuazione di un autentico spazio di giustizia in materia penale:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio relativo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile (accordo politico).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione penale degli interessi finanziari della Comunità.
- Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (accordo politico).
- Proposta di decisione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa ai gravi attacchi contro i sistemi d'informazione (accordo politico).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento.
- Proposta di decisione quadro del Consiglio volta al rafforzamento del quadro penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
- *Proposta di decisione relativa all'analisi, alla cooperazione ed allo scambio di informazioni riguardanti le monete false in euro.*
- *Proposta di decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali.*
- Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia relativo all'adozione da parte del Consiglio di una decisione-quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (accordo politico).
- Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (accordo politico).
- Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di confisca.
- Iniziativa del Regno di Danimarca volta all'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri dell'UE per quanto concerne le decisioni in materia di interdizioni.
- Iniziativa della Grecia relativa ad una decisione quadro sull'applicazione del principio "ne bis in idem".

2. UNA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI ASILO E DI IMMIGRAZIONE

Priorità stabilite a Tampere:

Gli aspetti, separati ma strettamente connessi, dell'asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE. **Il Consiglio europeo di Siviglia ha formalmente richiamato la necessità ed ha stabilito scadenze precise per l'adozione degli strumenti legislativi.**

2.1. **Partenariato con i paesi d'origine e di transito**

L'Unione europea ha bisogno di una impostazione globale in materia di migrazione che affronti gli aspetti politici, i diritti dell'uomo e le questioni relative allo sviluppo nei paesi e nelle regioni di origine e di transito. Il partenariato con i paesi terzi interessati costituirà anche un elemento determinante della riuscita di tale politica, allo scopo di promuovere il cosviluppo.

In seguito al Consiglio europeo di Tampere, i temi attinenti al settore Giustizia ed affari interni sono stati integrati in modo specifico nel programma di cooperazione con i paesi terzi (si vedano, ad esempio, i documenti di strategia nazionale e regionali adottati dalla Commissione).

Obiettivo: Valutazione dei paesi e delle regioni di origine e transito al fine di elaborare un'impostazione integrata specifica per il singolo paese o regione.

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Proroga del mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello "Asilo e migrazione"	Consiglio e Commissione				<ul style="list-style-type: none"> La relazione sull'attuazione dei piani d'azione già adottati è stata presentata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> Stando alla relazione adottata dal Consiglio, il Gruppo ad alto livello ha deciso di non impegnarsi, per il momento, in nuovi piani d'azione. 	
Valutazione di altri paesi e regioni al fine di elaborare nuovi piani d'azione	Consiglio e Commissione	Aprile 2001				<ul style="list-style-type: none"> Come chiesto dal Consiglio europeo di Salonicco, la è in fase di elaborazione un meccanismo di valutazione per assicurare il seguito delle relazioni con i paesi terzi nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale. 	
Attuazione di un nuovo strumento di bilancio relativo alla cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito ¹ .	Consiglio e Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha impegnato i 10 milioni di euro iscritti in bilancio per l'esercizio 2001 ed i 12,5 milioni di euro attribuiti dall'autorità di bilancio nel 2002 e 20 milioni di euro nel 2003. La Commissione ha presentato, nel giugno 2003, una proposta di regolamento che istituisce un programma di assistenza tecnica e finanziaria in materia di migrazione e asilo.² 	<ul style="list-style-type: none"> Parere reso dal Parlamento europeo nel dicembre 2003. Adozione in co-decisione prevista per inizio 2004. 		<ul style="list-style-type: none"> La programmazione è prevista nel corso del primo semestre 2004. 	

¹ Seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2000. Per questa azione si veda anche la sezione 2.4 "Gestione dei flussi migratori".

² COM(2003)355 dell'11.6.2003.

2.2. Un regime europeo comune in materia di asilo

L'obiettivo è di assicurare l'applicazione della convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

Sarà inoltre necessario definire una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per la concessione dell'asilo valido in tutta l'Unione.

Si dovranno limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo tra gli Stati membri.

Sarà attivamente perseguito un accordo per la protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri.

Obiettivo: Determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Esame dell'efficacia della convenzione di Dublino	Valutazione della Commissione	2000	<ul style="list-style-type: none"> La relazione finale di valutazione è stata presentata nell'aprile 2001³. 				
Adozione dei criteri e dei meccanismi (regolamento)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Documento di lavoro dei servizi della Commissione presentato nel marzo 2000⁴. Proposta della Commissione, nel luglio 2001, di un regolamento volto a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo⁵ e regolamento della Commissione, del settembre 2003, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2003⁸. Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2003 di una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Danimarca⁹. 		Entrata in vigore: 17.3.2003 ; Direttamente applicabile

³ SEC(2001) 756 del 13.6.2001: Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Valutazione della convenzione di Dublino.

⁴ SEC(2000) 522 del 21.3.2000: Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Riesame della convenzione di Dublino: elaborazione della legislazione comunitaria per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri.

⁵ COM(2001) 447 del 26.7.2001. proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

⁶ GU L 222 del 5.9.2003: Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

⁷ A5-0081/2002 dell'8 aprile 2002.

⁸ GU L 50 del 25.2.2003.

⁹ Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare con la Danimarca la conclusione di un accordo relativo ai criteri ed ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Danimarca o in un altro Stato membro dell'UE e a negoziare con l'Islanda e la Norvegia la conclusione di un protocollo a norma dell'articolo 12 dell'accordo firmato tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri ed ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in Norvegia.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa dell'Austria, del novembre 2002, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio volto a determinare gli Stati membri che possono essere considerati paesi sicuri¹⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel settembre 2003¹¹. 			
Conclusioni dei lavori relativi al sistema EURODAC	Consiglio e Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione nel maggio 1999¹², di regolamento del Consiglio, sulla istituzione del sistema Eurodac, proposta modificata nel marzo 2000¹³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nel novembre 1999¹⁴ - e nel settembre 2000¹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del regolamento del Consiglio nel dicembre 2000¹⁶, nonché di un regolamento che stabilisce talune modalità di applicazione nel febbraio 2002¹⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppo dell'unità centrale da parte dei servizi della Commissione, in contatto con gli esperti degli Stati membri. ▪ Istituzione dell'autorità comune di controllo il 28 novembre 2002. ▪ Eurodac è diventato operativo il 15.1.2003. ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del primo trimestre 2004, una relazione di valutazione sul primo anno di attività di Eurodac. 	Entrata in vigore del regolamento: 15.1.2003

¹⁰ GU C 17 del 24.1.2003. Regolamento del Consiglio che fissa i criteri di determinazione degli Stati definiti Stati terzi sicuri ai fini dell'assunzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo e che stabilisce un elenco degli Stati terzi europei sicuri.

¹¹ A5-0210 del 13.6.2003.

¹² COM(1999)260 del 26.5.1999: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri.

¹³ COM(2000)100 del 15.3.2000: Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino.

¹⁴ A5-0059/1999 dell'11.11.1999.

¹⁵ GU C 146 del 17.5.2001.

¹⁶ GU L 316 del 15.12.2000.

¹⁷ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1. Regolamento che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce il sistema "Eurodac".

Obiettivo: Una procedura di asilo equa ed efficace

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Adozione di norme comuni minime sulle procedure per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato al fine, tra l'altro, di ridurre la durata delle procedure d'asilo e prestando particolare attenzione alla situazione dei minori (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione nel settembre 2000¹⁸ di una direttiva, modificata nel giugno 2002¹⁹, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001²⁰. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di conclusioni da parte del Consiglio nel dicembre 2001²¹. ▪ Il Consiglio europeo di Siviglia e quello di Salonicco hanno invitato il Consiglio ad approvare la direttiva entro la fine del 2003. 		
Definizione di condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo (con particolare attenzione alla situazione dei minori) (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione, sulla base di un documento di lavoro della presidenza francese, di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000. ▪ Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nell'aprile 2001²². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002²³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel gennaio 2003²⁴. 		Attuazione: entro 6.2.2005

¹⁸ COM(2000) 578 del 20.9.2000. Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

¹⁹ COM(2002) 326 del 18.6.2002. Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

²⁰ A5-0291/2001 del 20.9.2001.

²¹ 14581/01 (presse 444).

²² COM(2001) 181 del 3.4.2001. Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

²³ A5-112/02 del 25.4.2002.

²⁴ GU L 31 del 6.2.2003.

<p>Procedura comune in materia di asilo</p>	<p>Commissione (in parte)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre 2000²⁵, con la quale propone un'impostazione in due fasi, al fine di riuscire a realizzare un regime comune europeo in materia di asilo basato su una procedura comune ed uno status uniforme. ▪ Nel novembre 2001, la Commissione ha presentato una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione degli strumenti della prima fase, sulle raccomandazioni relative all'attuazione di una politica di coordinamento aperto nel settore dell'asilo²⁷ e, nel marzo 2003, ha presentato una seconda relazione sulla politica comune in materia di asilo e l'Agenda per la protezione²⁸. ▪ Comunicazione della Commissione, del giugno 2003, relativa ad una migliore gestione dei regimi di asilo²⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'ottobre 2001²⁶. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha voluto contribuire, in linea con la sua comunicazione del novembre 2001, alla realizzazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken, di un sistema di scambio di informazioni sull'asilo, l'immigrazione ed i paesi di origine (Comitato per l'immigrazione e l'asilo). Ha creato, nel luglio 2002, una rete dell'UE per gli operatori nel settore dell'asilo (EURASIL).. ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004, una comunicazione sull'istituzione di una procedura unica per l'esame delle domande di protezione negli Stati membri, nonché una proposta di decisione. 	
---	-------------------------------	--	--	---	--	---	--

²⁵ COM(2000) 755 del 22.11.2000. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo".

²⁶ A5-304/2001 del 3.10.2001.

²⁷ COM(2001) 710 del 28.11.2001: Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento.

²⁸ COM(2003)152 del 26.3.2003: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione - (Seconda relazione sull'attuazione della comunicazione COM(2000)755 definitivo del 22 novembre 2000).

²⁹ COM(2003)315 del 3.6.2003: "Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti".

Obiettivo: Status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Può rendersi necessario un atto legislativo come seguito alla comunicazione della Commissione	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre del 2000 (cfr. punto precedente). ▪ Relazione sullo stato di avanzamento presentato dalla Commissione (cfr. punto precedente) 				
Ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel luglio 2001³⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'ottobre 2002³¹. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto al Consiglio di approvare la direttiva entro giugno 2003, termine rinviato a fine 2003 dal Consiglio europeo di Salonico. 		

³⁰ COM(2001) 510 del 12.9.2001. Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione.

³¹ A5-0333/02 del 21.10.2002.

Obiettivo: Adozione di misure relative ai rifugiati e sfollati volte ad offrire uno status adeguato alle persone che necessitano di protezione internazionale

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati che necessitano di protezione internazionale (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel maggio 2000³². ▪ Parere della Commissione³³ sulla domanda presentata dall'Irlanda ai fini dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE e della decisione della Commissione³⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001³⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2001³⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una relazione sulla direttiva sarà presentata all'inizio del 2005. 	Termine di attuazione: 31.12.2002
Forme complementari di protezione (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel settembre 2001³⁷. (Cfr. obiettivo precedente) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'ottobre 2002³⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto al Consiglio di approvare la direttiva entro giugno 2003, termine rinviato a fine 2003 dal Consiglio europeo di Salonicco. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004, una comunicazione sull'istituzione di una procedura unica per l'esame delle domande di protezione negli Stati membri, nonché una proposta di decisione. 	

³² COM(2000) 303 del 24.5.2000. Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

³³ SEC(2003)907 def. del 6.8.2003.

³⁴ C(2003)3428 def. del 2.10.2003.

³⁵ A5-0077/2001 del 13.3.2001.

³⁶ GU L 212 del 7.8.2001.

³⁷ COM(2001) 510 del 12.9.2001. Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione.

³⁸ A5-0333/02 del 21.10.2002.

Obiettivo: Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e che subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Istituzione di un fondo europeo per i rifugiati (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Non appena possibile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel dicembre 1999³⁹. ▪ La Commissione ha presentato, nel marzo 2003, il programma di lavoro sul FER. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2000⁴⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione adottata dal Consiglio nel settembre del 2000⁴¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione sta preparando una proposta di decisione sull'attuazione del Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2005-2010. 	Stanzamenti impegnati per gli esercizi 2000 - 2003.
Garantire che una riserva finanziaria sia disponibile nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati	Consiglio e PE sulla base di un'eventuale proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Fondo europeo per i rifugiati dispone attualmente su base annuale di una riserva di 10 milioni di euro per far fronte a situazioni di emergenza e di afflussi massicci di rifugiati. 				

³⁹ COM(1999) 686 del 14.12.1999. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati.

⁴⁰ GU C 40 del 7.2.2001.

⁴¹ GU L 252 del 6.10.2000.

2.3. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

Si procederà a un ravvicinamento delle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine.

Una politica di integrazione dovrebbe mirare a garantire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (in particolare a coloro che soggiornano in maniera prolungata) diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE e a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Obiettivo: Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e in particolare contro il razzismo e la xenofobia⁴²

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento	
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento		Azioni previste e stato dei lavori
Attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Giugno-dicembre 2000	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel novembre 1999⁴³. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel maggio 2000⁴⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2000 della direttiva 2000/43/CE⁴⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha avviato procedimenti di infrazione per la mancata comunicazione delle misure di recepimento e sta valutando la conformità con la direttiva delle misure di recepimento che sono state notificate. 	Termine per il recepimento: 19.07.2003
Stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel novembre 1999⁴⁶, e modificata nell'ottobre 2000⁴⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nell'ottobre 2000⁴⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 della direttiva 2000/78/CE⁴⁹. 		Termine per il recepimento: 2.12.2003

⁴² Le azioni tese a promuovere la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia si applicano generalmente a tutte le persone che soggiornano nel territorio dell'Unione europea e concernono in particolar modo i cittadini di paesi terzi.

⁴³ COM(1999) 566 del 25.11.1999. Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica.

⁴⁴ A5-0136/00 del 18.5.2000.

⁴⁵ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁴⁶ COM(1999) 565 del 25.11.1999. Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

⁴⁷ COM(2000) 652 del 12.10.2000. Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

⁴⁸ GU C 178 del 22.6.2001.

⁴⁹ GU L 303 del 2.12.2000.

Programmi ispirati alle migliori prassi e esperienze (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione nel novembre 1999⁵⁰, di decisione del Consiglio che istituisce un programma inteso a sostenere gli sforzi degli Stati membri, proposta modifica nell'ottobre 2000⁵¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nell'ottobre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione adottata dal Consiglio nel novembre del 2000⁵². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma di lavoro per il 2004 è stato adottato il 21 novembre 2003. 	Il programma copre il periodo 1.1.2000 - 31.12.2006.
Intensificazione della cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d'Europa	Consiglio/ Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inaugurazione del centro il 7 aprile 2000. Quarta relazione annuale pubblicata nel dicembre 2002. ▪ La Commissione ha presentato, nell'agosto 2003, una comunicazione sui risultati dell'Osservatorio, assieme ad una rifusione del regolamento CE n. 1035/97⁵³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono in corso i lavori in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. 			
Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia - Incriminazione comune del razzismo e della xenofobia (decisione quadro) ⁵⁴ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di decisione quadro, presentata dalla Commissione nel novembre 2001⁵⁵. ▪ Il Consiglio ha adottato nell'aprile 2002 le conclusioni sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2002⁵⁶. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 			

⁵⁰ COM(1999) 567 del 25.11.1999. Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione (2001 -2006).

⁵¹ COM(2000) 649 del 10.10.2000. Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione (2001 -2006).

⁵² GU L 303 del 2.12.2000.

⁵³ COM(2003)483 del 6.8.2003: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e proposte di rifusione del regolamento (CE) 1035/97 del Consiglio.

⁵⁴ Si veda anche la tabella "Lotta contro determinate forme di criminalità".

⁵⁵ COM(2001) 664 del 28.11.2001. Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

⁵⁶ A5-189/02 del 24.5.2002.

Obiettivo: Ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Esame dei flussi migratori attuali e futuri nell'UE in relazione ai cambiamenti demografici, alla situazione del mercato del lavoro e alla pressione migratoria proveniente dai paesi e dalle regioni di origine	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad una politica comunitaria in materia di immigrazione nel novembre 2000⁵⁷. ▪ Comunicazione sull'attuazione di una politica aperta in materia di coordinamento⁵⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo adottato nell'ottobre 2001⁵⁸. ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2003⁶⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'esame in sede di Consiglio è previsto entro giugno 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken, la Commissione ha contribuito, in linea con la sua comunicazione del luglio 2001, alla realizzazione, di un sistema di scambio periodico di informazioni sull'asilo e l'immigrazione (Comitato per l'immigrazione e l'asilo). 	

⁵⁷ COM(2000) 757 del 22.11.2000. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione.

⁵⁸ A5-305/2001 del 3.10.2001.

⁵⁹ COM(2001) 387 dell'11.7.2001. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione.

⁶⁰ A5-224/03 del 12.6.2003.

<p>Condizioni di ingresso e di soggiorno a scopo di: (a) ricongiungimento familiare, (b) studio o formazione professionale, (c) occupazione retribuita, attività di lavoro autonomo (direttive).</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel dicembre 1999⁶¹, relativa al ricongiungimento familiare, modificata nell'ottobre 2000⁶² e nel maggio 2002⁶³, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken. ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una proposta di direttiva relativa all'ammissione a scopo di attività lavorativa⁶⁷. ▪ La Commissione ha presentato nell'ottobre 2002 una proposta di direttiva relativa all'ammissione a fini di studio, formazione professionale e di volontariato⁶⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2000⁶⁴ e nuovo parere previsto per aprile 2003⁶⁵. ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2003⁶⁶. ▪ Parere del Parlamento europeo reso nel giugno 2003⁷⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio il 22 settembre 2003⁶⁸. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel dicembre 2003, una proposta di direttiva ed un piano di azione sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi terzi. 	
<p>Norme e procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di documenti di soggiorno (direttiva)</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione</p>		<p>Cfr. Infra</p>				

61

COM(1999) 638 dell'1.12.1999. Proposta del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

62

COM(2000) 624 del 10.10.2000. Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE).

63

COM(2002) 225 del 2.5.2002. Proposta modificata del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

64

A5-0201/2000 del 6.9.2000.

65

A5-0086/03 del 9.4.2003.

66

GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

67

COM(2001) 386 dell'11.7.2001. Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

68

A5-0010/2003 del 12.2.2003.

69

COM(2002) 548 del 7.10.2002. Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato.

70

A5-0137/03 del 28.4.2003.

Obiettivo: Ravvicinamento dello status giuridico dei cittadini di paesi terzi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Definizione di una serie di diritti uniformi (ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo) da garantire ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Adozione di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000 Proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel marzo 2001⁷¹ relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che sono residenti di lungo periodo. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002⁷² 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare, nel 2004, una proposta di direttiva sullo status dei residenti di lungo periodo a favore dei rifugiati e delle persone che godono di una protezione internazionale. 	
			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel febbraio 2002, una proposta di regolamento del Consiglio inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della loro cittadinanza⁷³. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002⁷⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003; regolamento (CE) n. 859/2003⁷⁵. 		

⁷¹ COM(2001) 127 del 13.3.2001. Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

⁷² A5-0436/2001 del 5.2.2002.

⁷³ COM(2002) 59 del 6.2.2002: Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

⁷⁴ A5-0369/02 del 21.11.2002.

⁷⁵ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

<p>Determinazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali, al pari dei cittadini della Comunità e dei loro familiari, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi ad insediarsi e lavorare in qualsiasi Stato membro dell'Unione tenendo conto delle conseguenze sul piano dell'equilibrio sociale e dell'equilibrio del mercato del lavoro (direttiva)</p>	<p>Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una comunicazione relativa all'attuazione di un metodo di coordinamento aperto in materia di immigrazione⁷⁶ (cfr. supra). ▪ La Commissione ha presentato, nel marzo 2001, una proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo⁷⁷. ▪ Comunicazione della Commissione, del giugno 2003, sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione⁷⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2003⁷⁹. ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002⁸⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione in sede di Consiglio prevista prima di giugno 2003. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una proposta di direttiva sullo status dei residenti di lungo periodo a favore delle persone che godono di una protezione internazionale. ▪ La Commissione intende presentare, nel secondo semestre del 2004, una relazione sull'immigrazione e l'integrazione. 	
---	--	--	--	--	---	---	--

⁷⁶ COM(2001) 387 del 11.7.2001. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione.

⁷⁷ COM(2001) 127 del 13.3.2001. Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

⁷⁸ COM(2003)336 del 3.6.2003: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione.

⁷⁹ A5-0224/03 del 19.6.2003.

⁸⁰ A5-0436/2001 del 5.2.2002.

2.4. Gestione dei flussi migratori

La gestione dei flussi migratori deve essere migliorata in tutte le sue fasi in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito. Il Consiglio europeo di Laeken ha ribadito l'importanza dell'integrazione della politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea, di rafforzare la lotta contro l'immigrazione clandestina contrastando le reti criminali che la sfruttano pur garantendo il rispetto dei diritti delle vittime, ed ha invitato ad elaborare un piano d'azione basato sulla comunicazione della Commissione relativa all'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani. Il Consiglio europeo di Siviglia ha confermato tali orientamenti ed ha chiesto che le misure adottate rispettino un giusto equilibrio tra, da un lato, una politica d'integrazione degli immigranti che soggiornano legalmente e una politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951, e, dall'altro, una lotta risoluta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare una relazione sull'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario in materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo respinti, di gestione delle frontiere esterne e di progetti di asilo e migrazione nei paesi terzi, relazione che è stata oggetto di discussione in occasione del Consiglio europeo di Salonicco.

Obiettivo: Migliorare lo scambio di statistiche e informazioni in materia di asilo e immigrazione (tale scambio dovrebbe riguardare statistiche nonché informazioni sulla legislazione e politica nazionale)

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Proseguire l'attuazione del piano d'azione adottato dal Consiglio nell'aprile 1998	Commissione in cooperazione con gli Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione della Commissione, nell'aprile 2003, che presenta un piano d'azione per la raccolta e l'analisi di statistiche comunitarie nel settore della migrazione⁸¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo reso nel novembre 2003⁸². 		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare nel prossimo futuro una proposta di regolamento relativo alle statistiche comunitarie in materia di immigrazione e di asilo. 	
Istituzione di un Osservatorio/Rete europea delle migrazioni	Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Azioni preparatorie (sulla base di uno studio di fattibilità precedente) finanziate dal programma ODYSSEUS; un documento di lavoro dei Servizi della Commissione è stato presentato agli esperti degli Stati membri nel luglio 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Avvio dell'azione con la designazione dei punti di contatto nazionali nel dicembre 2002. 		<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione del piano di lavoro 2003. Riunione con i punti di contatto nazionali nel maggio 2003. 	

⁸¹ COM(2003) 179 del 15.4.2003: Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo concernente un piano di azione per la raccolta e l'analisi di dati statistici comunitari nel campo dell'immigrazione.
⁸² A5-0352/2003 del 6.11.2003.

Obiettivo: Intensificare la lotta contro i trafficanti e la tratta di esseri umani e contro lo sfruttamento economico dei migranti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni nel settore della criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani (decisione quadro) ⁸³ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani nel dicembre 2000⁸⁴. ▪ La presidenza francese ha presentato due iniziative, rispettivamente di direttiva e di decisione quadro sulla responsabilità delle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina⁸⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2001⁸⁵. ▪ Parere del PE (che respinge la proposta) nel febbraio 2001⁸⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2002⁸⁸. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2002⁸⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Termine di attuazione: 1.8.2004 Termine di attuazione: 5.12.2004 	
Individuazione e smantellamento delle reti criminali operanti nel settore dell'immigrazione clandestina, mettendo la lotta contro tale attività illecita al primo posto delle priorità della cooperazione operativa.	Stati membri/ Commissione/ Europol		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato, nel novembre 2001, una comunicazione relativa ad una politica comune nella lotta contro l'immigrazione clandestina⁹⁰. ▪ Comunicazione, del giugno 2003, sull'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e di tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente⁹¹. ▪ Proposta della Commissione di una direttiva relativa al permesso di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani⁹³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2002⁹⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2002 di un piano d'azione⁹². ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002 delle conclusioni relative alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani via mare. ▪ Accordo politico raggiunto in sede di Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione del piano di azione del Consiglio. <p>1 anno per misure a breve termine; 3 anni per misure a medio termine.</p>	

⁸³ Si veda anche la tabella "Lotta contro determinate forme di criminalità".

⁸⁴ COM(2000) 854 del 21.12.2000. Comunicazione relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

⁸⁵ GU C 53E del 28.2.2002, pag. 121.

⁸⁶ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

⁸⁷ GU C 253 del 4.9.2000: Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali; Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali.

⁸⁸ A5-0315/2001 del 15.2.2001.

⁸⁹ GU L 328 del 5.12.2002.

⁹⁰ COM(2001) 672 del 15.11.2001. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia di immigrazione illegale.

⁹¹ COM(2003)323 del 3.6.2003: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

⁹² JAI 30 rev1 – 6621/1/02: Piano d'azione di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nell'Unione europea.

⁹³ COM(2002) 71 dell'11.2.2002. Proposta di direttiva riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti.

⁹⁴ A5-0397/02 del 5.12.2002.

					<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio, nel maggio 2003, della dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione della tratta degli esseri umani e la lotta contro tale fenomeno⁹⁵. 		
Esplorare le possibilità di istituire norme comuni e di unire le risorse per lo svolgimento di indagini relative alle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina			<ul style="list-style-type: none"> Proposta di decisione della Commissione, nell'ottobre 2003, che istituisce una rete d'informazione e di coordinamento (in connessione con il sistema di rapida allerta Iconet). Iniziativa della Repubblica ellenica ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di ufficiali di collegamento nel settore "immigrazione". 	<ul style="list-style-type: none"> Sono in corso lavori in seno al Consiglio (CIREFI) al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la lotta contro le organizzazioni criminali di immigrazione clandestina (cfr. supra). Parere del Parlamento europeo reso nel novembre 2003⁹⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio previsto entro fine 2003. 		
Proseguire l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri sulla responsabilità del vettore (direttiva)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa della presidenza francese nel luglio 2000 per una proposta di direttiva del Consiglio⁹⁷, ed iniziativa della Spagna, del febbraio 2003, per il suo adeguamento sotto l'aspetto dell'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate⁹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001⁹⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001¹⁰⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Gli operatori del settore organizzano, con il sostegno della Commissione, una tavola rotonda sulle questioni generali connesse alla responsabilità dei vettori, nel novembre 2001. 	Termine di attuazione: entro 11.2.2003

⁹⁵ GU C 137 del 12.6.2003.

⁹⁶ A5-0344/2003 del 6.11.2003.

⁹⁷ GU C 269 del 20.9.2000: Iniziativa francese volta all'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle ammende comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione.

⁹⁸ GU C 82 del 5.4.2003: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

⁹⁹ A5-0069/2001 del 13.3.2001.

¹⁰⁰ GU L 187 del 10.7.2001: Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

Obiettivo: Assistere i paesi di origine e transito

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Sviluppare campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e prevenzione di qualsiasi forma di tratta di esseri umani.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha impegnato i 10 milioni di euro iscritti in bilancio per l'esercizio 2001 per azioni preparatorie nonché, sempre per azioni preparatorie, i 12,5 milioni di euro attribuiti dall'autorità di bilancio nel 2002 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel giugno 2003¹⁰¹. 		<ul style="list-style-type: none"> È in corso la selezione dei progetti 2003. 	
Agevolare il rimpatrio volontario			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha adottato, nel dicembre 2002, una comunicazione relativa all'integrazione della politica dei migranti nei rapporti dell'Unione europea con i paesi terzi¹⁰². 		<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio, nel novembre 2002, delle conclusioni relative alla cooperazione intensiva della gestione dei flussi migratori. 	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo all'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi nel settore della migrazione (ottobre 2003). 	
Rafforzare le capacità delle autorità di tali paesi di combattere efficacemente la tratta di esseri umani			<p>1. Migrazioni e sviluppo</p> <p>2. Relazione sull'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario in materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo respinti, di gestione delle frontiere esterne e di progetti di asilo e migrazione nei paesi terzi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato le conclusioni nel maggio 2003 ed ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulla relativa attuazione entro il 2004. 	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare, nel corso del secondo trimestre 2004, una comunicazione sullo studio dei rapporti tra immigrazione legale ed illegale nell'UE e, a fine 2004, una relazione sulle relazioni con i paesi terzi nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale. 	
Aiutare i paesi terzi ad adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato, nel luglio 2003, una proposta di decisione che istituisce un programma di cooperazione con i paesi terzi e nel giugno 2003 una proposta di regolamento che istituisce un programma di assistenza tecnica e finanziaria.¹⁰³¹⁰⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione in co-decisione previsto per inizio 2004. 		

¹⁰¹ A5-0224/03 del 19.6.2003.

¹⁰² COM(2002)703 del 3.12.2002.

¹⁰³ COM(2003)355 dell'11.6.2003: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo.

¹⁰⁴ Si veda anche la tabella "Partenariato con i paesi d'origine".

Obiettivo: Istituire una coerente politica dell'Unione europea in materia di riammissione e rimpatrio

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Concludere accordi di riammissione o includere clausole tipo in altri accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o i gruppi di paesi terzi interessati	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dei progetti di mandato di negoziato per gli accordi di riammissione con Marocco, Pakistan, Sri Lanka e Russia nel febbraio 2000, Hong Kong e Macao nel marzo 2001, Ucraina nel marzo 2002 e Albania, Algeria, Cina e Turchia nell'ottobre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (Hong Kong) nel dicembre 2002¹⁰⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio dei mandati di negoziato per gli accordi di riammissione con Marocco, Pakistan, Sri Lanka e Russia nel settembre 2000, Hong Kong e Macao nel maggio 2001, Ucraina nel giugno 2002 e Albania, Algeria, Cina e Turchia nel novembre 2002. ▪ Il Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002) e di Bruxelles (ottobre 2003) hanno chiesto che sia accelerata ed agevolata la conclusione degli accordi di riammissione in corso di negoziato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo di riammissione firmato con Hong Kong il 27 novembre 2002, e con Macao il 13 ottobre 2003 e conclusione ed entrata in vigore previsti nel corso del primo semestre 2004. ▪ Accordo di riammissione siglato con lo Sri Lanka il 30 maggio 2002 e firma prevista entro fine 2003. ▪ I negoziati con l'Albania sono stati conclusi nel novembre 2003. ▪ Negoziati in corso per accordi di ammissione con Russia, Marocco, e Ucraina. Apertura dei negoziati con la Turchia, la Cina, il Pakistan, e l'Algeria prevista per il primo semestre 2004. ▪ A seguito della richiesta del Consiglio europeo di Bruxelles, la Commissione intende presentare, all'inizio del 2004, una relazione sulle priorità di una politica comune in materia di riammissione nonché le misure per assicurare il buon esito di tale politica. 	

¹⁰⁵

A5-0382/02 del 19.12.2002.

Elaborazione di norme minime comuni in materia di rimpatrio	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della presidenza francese nel luglio 2000 per una proposta di direttiva del Consiglio¹⁰⁶. ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002¹⁰⁹ in un Libro verde ed in una comunicazione adottata nell'ottobre 2002 le sue prime riflessioni in merito ad un programma di azione in materia di rimpatrio¹¹⁰. ▪ Proposta della Commissione nel febbraio 2003 di una decisione relativa alla compensazione degli squilibri finanziari risultanti dal reciproco riconoscimento dei provvedimenti di espulsione¹¹¹. ▪ Nel gennaio 2003, la Germania ha presentato un'iniziativa relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea¹¹³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001¹⁰⁷. ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) reso nel giugno 2003¹¹². ▪ Parere del PE (che respinge la proposta) nell'aprile 2003¹¹⁴ e nuovo parere nel settembre 2003¹¹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2001¹⁰⁸. ▪ Conformemente alla domanda del Consiglio europeo di Siviglia, adozione da parte del Consiglio, nel novembre 2002, di un programma di rimpatrio sulla base del Libro verde e della comunicazione della Commissione e di un piano di rimpatrio a favore dei profughi afgani. ▪ Accordo politico raggiunto in sede di Consiglio nel novembre 2003. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione presenterà nel prossimo futuro una proposta di decisione che istituisce uno strumento finanziario per la gestione dei rimpatri. ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una proposta di direttiva sulle norme minime applicabili alle procedure di asilo ed il reciproco riconoscimento delle decisioni. 	Data di attuazione: entro il 2.12.2002.
---	--	--	---	--	--	---	---

¹⁰⁶ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi.

¹⁰⁷ A5-0065/2001 del 13.3.2001.

¹⁰⁸ GU L 149 del 2.6.2001.

¹⁰⁹ COM(2002) 175 del 10.4.2002. Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri.

¹¹⁰ COM(2002)564 del 14.10.2002: Comunicazione relativa a una politica comune in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

¹¹¹ COM(2003) 49 del 3.2.2003. Proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

¹¹² A5-0166/03 del 21.5.2003.

¹¹³ GU C 4 del 9.1.2003. Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

¹¹⁴ A5-0104/03

¹¹⁵ A5-0291/03 del 9.9.2003.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa dell'Italia, nel settembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri¹¹⁶. ▪ Iniziativa dell'Italia, del settembre 2003, relativa all'organizzazione di voli congiunti ai fini di espulsione¹¹⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'iniziativa non sarà adottata dal Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo politico raggiunto in sede di Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio adotterà le conclusioni in materia di assistenza al transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri. 	
--	--	---	---	--	---	--

¹¹⁶ GU C 223 del 19.9.2003: Iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, nell'ambito di provvedimenti di allontanamento adottati dagli Stati membri nei confronti di cittadini di paesi terzi.

¹¹⁷ GU C 223 del 19.9.2003: Iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri.

3. UN AUTENTICO SPAZIO EUROPEO DI GIUSTIZIA

Priorità stabilite a Tampere:

L'ambizioso obiettivo consiste nel dare ai cittadini un sentimento comune di giustizia in tutta l'Unione europea, inteso come una facilitazione della vita quotidiana delle persone e la possibilità di chiedere conto a chi minaccia la libertà e la sicurezza degli individui e della società. Ciò richiede un miglior accesso alla giustizia ed una piena cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Ciò presuppone che vengano migliorate le possibilità di accesso alla giustizia e che venga attuata tra gli Stati membri una piena cooperazione giudiziaria .

Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto che siano adottate misure concrete al fine di migliorare l'accesso alla giustizia in Europa e che siano attuati meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. Ha inoltre invitato ad elaborare meccanismi di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

3.1. Un migliore accesso alla giustizia in Europa

Un autentico spazio di giustizia deve far sì che i singoli e le imprese possano rivolgersi agli organi giurisdizionali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro e che la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non costituisca un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

Obiettivo: Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Campagna di informazione e pubblicazione di "Istruzioni per l'uso" relative alla cooperazione giudiziaria nell'Unione.	Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al fine di facilitare l'informazione degli utenti, la Commissione ha organizzato nell'ottobre 2002 una conferenza congiunta con il Consiglio d'Europa sull'informazione del pubblico e l'accesso alla giustizia. ▪ Sono state elaborate schede informative comparative sul tema del patrocinio a spese dello Stato in collaborazione con il Consiglio d'Europa. ▪ Inoltre sono state avviate iniziative concrete volte a migliorare la conoscenza da parte dei magistrati e del pubblico della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (un opuscolo per il pubblico, un dépliant rivolto ai giudici). ▪ La Commissione ha avviato una campagna d'informazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, che sarà realizzata nel 2004. ▪ La Commissione, di concerto con il Consiglio d'Europa, ha designato il 25 ottobre giornata europea della giustizia civile. Attorno a tale data sono stati organizzati avvenimenti a livello europeo e nazionale.. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una campagna informativa è stata avviata per l'anno 2003. 	
Istituzione di un sistema di informazione permanente da parte di una rete di autorità nazionali (Rete giudiziaria europea in materia civile)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione di decisione del Consiglio che istituisce una Rete¹¹⁸. ▪ La Rete è operativa dal 1°12.2002. La riunione inaugurale si è tenuta il 4.12.2002. ▪ Il sito Internet è stato messo in linea nel marzo 2003. Esso contiene le schede relative ad una serie di temi relativi alla giustizia civile a livello degli Stati membri e a livello comunitario ed internazionale, in tutte le lingue dell'UE. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2001¹¹⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001¹²⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il sito continuerà ad essere ampliato nel 2004, in particolare per estenderlo ai futuri Stati membri e alle rispettive lingue. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data di attuazione: 1.12.2002 (artt. 2 e 20: entro 1.6.2002).

¹¹⁸ COM(2000) 592 del 22.9.2000. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

¹¹⁹ A5-0091/2001 del 5.4.2001.

¹²⁰ GU L 174 del 27.6.2001.

Proposta di istituire norme minime per l'assistenza giudiziaria	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento che istituisce un quadro generale di attività comunitaria¹²¹, modificata nel novembre 2001¹²². ▪ In seguito al Libro verde presentato dalla Commissione nel febbraio 2000¹²⁶, essa ha organizzato un'audizione nel febbraio 2001 e presentato nel gennaio 2002 una proposta di direttiva relativa all'assistenza giudiziaria¹²⁷. <p>Adozione di una decisione della Commissione, nel giugno 2003, che istituisce un formulario di trasmissione delle domanda di assistenza giudiziaria¹²⁸.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nell'ottobre 2001¹²³ - e nel marzo 2002¹²⁴. ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2002¹²⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del regolamento da parte del Consiglio nell'aprile 2002¹²⁵. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel gennaio 2003¹³⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione: entro 30.11.04, salvo articolo 3, paragrafo 2, lettera a): 30.5.06
Proposta relativa a norme procedurali comuni per la composizione di controversie di piccola entità in materia civile e commerciale nonché di cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati.	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione di direttiva relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale.¹³¹ ▪ Proposta, presentata dalla Commissione nell'aprile 2002, di regolamento relativo ai crediti non contestati¹³² e proposta modificata, nel giugno 2003, a seguito del parere del Parlamento europeo¹³³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003¹³⁴. ▪ Il Consiglio ha fornito un orientamento generale nel novembre 2003. 		

¹²¹ COM(2001) 221 del 25.5.2001. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile.

¹²² COM(2001) 705 del 20.11.2001. Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile.

¹²³ A5-0339/2001 del 23.10.2001.

¹²⁴ C5-0021/2002 del 12.3.2002.

¹²⁵ GU L 115 dell'1.5.2002.

¹²⁶ COM(2000) 51 del 9.2.2000. Libro verde della Commissione - Assistenza giudiziaria in materia civile: i problemi che si presentano al contendente transfrontaliero.

¹²⁷ COM(2002) 13 del 18.1.2002. Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili.

¹²⁸ C(2003)1829 del 18.6.2003: Decisione della Commissione, del 18.6.2003, che istituisce un formulario per la trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27/1/2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

¹²⁹ A5-312/02 del 25.9.2002.

¹³⁰ GU L 126 del 31.1.2003.

¹³¹ COM(2003)624 del 24.10.2003: Proposta di direttiva relativo all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Attuazione negli Stati membri del 3° pilastro della "convenzione di Århus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale).

¹³² COM(2002) 159 del 18.4.2002. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

¹³³ COM(2003)341 dell'11.6.2003: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

¹³⁴ A5-0108/03 dell'8.4.2003.

<p>Proposta di istituire norme minime di qualità per la risoluzione alternativa delle controversie</p>	<p>Spetta agli Stati membri istituire procedure extragiudiziali</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Libro verde della Commissione nel dicembre 2002 sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità¹³⁵. ▪ Proposta di regolamento, prevista per dicembre 2003, volta ad istituire un procedimento di ingiunzione di pagamento europeo. ▪ Per quanto concerne i crediti alimentari, la Commissione ha avviato nella primavera 2002 uno studio preparatorio. Ha anche chiesto, nell'aprile 2003, un'autorizzazione per la negoziazione di una convenzione relativa alle obbligazioni alimentari nell'ambito della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale privato. ▪ Il Consiglio ha adottato, nel maggio 2000, conclusioni sulla risoluzione alternativa delle controversie. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso al Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004, una proposta legislativa sulle controversie di modesta entità. ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 un libro verde sui crediti alimentari. ▪ I lavori sono stati avviati nel 2003 al fine di promuovere a livello europeo le migliori prassi nel settore della mediazione. ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una proposta di direttiva sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie. 	
--	---	--------------------	--	--	--	---	--

¹³⁵

COM(2002) 746 def.: Libro verde della Commissione nel dicembre 2002 sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nell'ottobre 2001; la Commissione ha avviato la rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) per i consumatori¹³⁶. ▪ La Commissione ha avviato la rete FIN-NET per la composizione extragiudiziale delle controversie nel settore dei servizi finanziari. Una maggiore pubblicità è stata data alla rete FIN-NET nella primavera 2002, compreso un opuscolo per i cittadini. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una conferenza è stata organizzata nel giugno 2003 al fine di valutare la fase pilota della rete extragiudiziale europea (EEJ-Net). Successivamente, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo nel primo semestre 2004. Inoltre, il numero dei sistemi della Rete FIN-NET sarà aumentato per quanto possibile. Saranno interessati più particolarmente gli organismi degli Stati di prossima adesione all'UE e quelli del settore dei servizi di investimento.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Libro verde della Commissione relativo alle norme minime di qualità - aprile 2002¹³⁷. La Commissione ha organizzato un'audizione pubblica nel febbraio 2003 sul Libro verde. ▪ La Commissione avvia nel luglio 2002 la rete SOLVIT per la risoluzione dei problemi derivanti dalla incorretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle amministrazioni nazionali¹³⁹¹⁴⁰. Il Consiglio "Mercato interno" del marzo 2002 ha accolto favorevolmente tale iniziativa¹⁴¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2003¹³⁸. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dal novembre 2003, SOLVIT è aperto ai deputati europei e alle organizzazioni, quali gli Euro Info Centres, gli Eurosportelli, le Camere di commercio e le associazioni di commercio, al fine di sottoporre alla rete dei casi direttamente in linea.

¹³⁶ La rete trova fondamento nelle raccomandazioni adottate dalla Commissione 98/257/CE e 2001/310/CE.
¹³⁷ COM(2002) 196 del 19.4.2002: Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale.
¹³⁸ A5-0058/03 del 12.3.2003.
¹³⁹ COM(2001) 702 del 27.11.2001: Comunicazione della Commissione - Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno ("SOLVIT").
¹⁴⁰ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.
¹⁴¹ doc. 6503/02 dell'1.3.2002.

<p>Creazione di formulari multilingui accettati reciprocamente come documenti validi nei procedimenti giudiziari transfrontalieri</p>	<p>Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale punto è stato incluso nel Libro verde sulle controversie di piccola entità e sarà affrontato nell'ambito generale dei diversi lavori finalizzati ad armonizzare alcune norme di procedura civile. ▪ Decisione della Commissione, nel giugno 2003, che istituisce un formulario di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria¹⁴². ▪ La proposta di regolamento sui crediti non contestati nonché la proposta di regolamento sulla responsabilità genitoriale contengono formulari armonizzati. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione avvierà nel 2003 i lavori per creare un formulario aggiuntivo per le domande di assistenza giudiziaria. ▪ Anche la proposta intesa ad istituire un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, che sarà presentata nel dicembre 2003, conterrà dei formulari armonizzati. L'Atlante giudiziario europeo (in materia civile) conterrà tutti i formulari utili ai fini della cooperazione giudiziaria in materia civile.
---	--	--------------------	---	--	--	---

¹⁴²

C(2003)1829 del 18.6.2003: Decisione della Commissione, del 18.6.2003, che istituisce un formulario per la trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27/1/2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Obiettivo: Tutelare i diritti al risarcimento dei danni e fornire assistenza alle vittime

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	2002	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione della Commissione presentata nel luglio 1999¹⁴³. Iniziativa della presidenza portoghese relativa ad una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale¹⁴⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2000¹⁴⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> Decisione quadro adottata dal Consiglio nel marzo del 2001¹⁴⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Il programma comune di misure destinato ad attuare il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze penali integra anche, fra tali parametri, i meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. 	<p>Termine di attuazione: 22.3.2002, 22.3.2004 o 22.3.2006 a seconda degli articoli</p> <p>Prima relazione della Commissione, previsto per dicembre 2003, basata sull'articolo 18 della decisione quadro.</p>
Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2004	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione da parte della Commissione nel settembre 2001 di un Libro verde relativo al risarcimento delle vittime di reati¹⁴⁷, seguito da audizione pubblica il 21 marzo 2002. Proposta della Commissione nell'ottobre 2002 di direttiva sul risarcimento¹⁴⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel settembre 2002¹⁴⁹. Parere del Parlamento europeo previsto per ottobre 2003. 			
Considerare la possibilità di riconoscere le decisioni adottate nell'interesse delle vittime della criminalità quando una tale decisione è inclusa in una sentenza di condanna penale.			<ul style="list-style-type: none"> Tale materia è trattata dal progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie o dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁵⁰. 			<ul style="list-style-type: none"> Incluso nel programma di reciproco riconoscimento in materia penale. 	

¹⁴³ COM(1999) 349 del 14.7.1999: Comunicazione della Commissione relativa alle vittime della criminalità nell'Unione europea.

¹⁴⁴ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

¹⁴⁵ A5-0355/2001 del 12.12.2000.

¹⁴⁶ GU L 82 del 22.3.2001.

¹⁴⁷ COM(2001) 536 del 28.9.2001: Libro verde - Risarcimento alle vittime di reati.

¹⁴⁸ A5-0309/02 del 24.9.2002.

¹⁴⁹ COM(2002) 562 del 16.10.2002: Proposta di direttiva relativa al risarcimento alle vittime di reato.

¹⁵⁰ GU L 12 del 16.1.2001.

3.2. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Un autentico spazio di giustizia europeo deve assicurare la certezza del diritto ai cittadini in genere e agli operatori economici. A tal fine le sentenze e le decisioni devono essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione.

Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze ed il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra autorità e la protezione giudiziaria dei diritti delle persone e **consentiranno, come ribadito dal Consiglio europeo di Laeken, di "superare le difficoltà connesse con la diversità dei sistemi giuridici"**. A tal fine il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

Per quanto riguarda la materia civile:

Obiettivo: Rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e necessario ravvicinamento delle legislazioni, per facilitare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli¹⁵¹

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Programma di misure sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (in particolare le misure necessarie al riconoscimento reciproco ed all'applicazione delle decisioni; eliminazione degli ostacoli alla composizione di controversie di minore entità e le controversie relative al diritto di famiglia).	Consiglio e Commissione	Fine 2000	<p>Il programma di reciproco riconoscimento è stato adottato dal Consiglio nel novembre 2000¹⁵² e prevede quattro settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il primo settore sono in fase di avvio dei progetti pilota (cfr. punto 3.1.4); ▪ per il secondo settore, <p>- Documento di lavoro della Commissione del marzo 2001¹⁵³ sul reciproco riconoscimento in materia di responsabilità dei genitori;</p> <p>- Proposta della Commissione nel settembre 2001 di un regolamento inteso ad integrare il regolamento relativo alle cause matrimoniali ed alla responsabilità dei genitori¹⁵⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La proposta è stata ritirata dalla Commissione e ripresa nella proposta del maggio 2002. 			

¹⁵¹ Si veda anche la tabella "Maggiore convergenza nel settore del diritto civile".

¹⁵² GU C 12 del 15.1.2001.

¹⁵³ COM(2001) 166 del 27.3.2001: Documento di lavoro della Commissione - Riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori.

¹⁵⁴ COM(2001) 505 del 30.8.2001: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori.

		<p>- Proposta presentata dalla Commissione nell'ottobre 2001¹⁵⁵ di decisione che autorizza gli Stati membri a firmare la convenzione dell'Aia del 1996 e nel giugno 2003, di decisione che autorizza gli Stati membri ad aderire alla Convenzione o a ratificarla¹⁵⁶.</p> <p>- Iniziativa francese, del luglio 2000, relativa ad un regolamento sul diritto di visita ai figli¹⁵⁸.</p> <p>- Proposta della Commissione, del maggio 2002¹⁶⁰, volta ad integrare in un unico strumento l'iniziativa francese, la proposta di regolamento della Commissione del settembre 2001 ed il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento "Bruxelles II").</p> <p>- Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁶².</p> <p>- Proposta della Commissione, dell'ottobre 2002¹⁶⁴, di una decisione del Consiglio sulla firma da parte della Comunità europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo sulla proposta di ratifica nell'ottobre 2003. ▪ Parere del Parlamento europeo emesso nel dicembre 2000¹⁵⁹. ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002¹⁶¹. ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2003¹⁶³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione di firma adottata dal Consiglio nel dicembre 2002¹⁵⁷. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2003. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 		
--	--	---	---	---	--	--

¹⁵⁵ COM(2001) 680 del 20.11.2001: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare nell'interesse della Comunità europea la convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori (convenzione dell'Aia del 1996).

¹⁵⁶ COM(2003)348 del 17.6.2003: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea (convenzione dell'Aia del 1996).

¹⁵⁷ GU L 48 del 21.2.2003.

¹⁵⁸ GU C 234 del 15.8.2000. Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori.

¹⁵⁹ A5-0311/2000 del 17.11.2000.

¹⁶⁰ COM(2002) 222 del 3.5.2002: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari.

¹⁶¹ A5-0385/2002

¹⁶² GU C 311 del 14.12.2002.

¹⁶³ A5-0253/03 del 9.7.2003.

¹⁶⁴ COM(2002) 520 del 2.10.2002.

			<p>- Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il terzo e quarto settore, la Commissione ha avviato studi preparatori nel 2001 i cui risultati sono stati già resi noti. ▪ Per quanto concerne il quarto settore, la Commissione ha organizzato nell'ottobre 2002, di concerto con il Consiglio d'Europa, una conferenza sulle successioni testamentarie. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio di una raccomandazione che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati con la Danimarca sulle disposizioni del regolamento 44/2001 e 1348/2000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, non appena terminati i negoziati con la Danimarca, una decisione che autorizza la Comunità a firmare e concludere due accordi che estendo-no alla Danimarca le disposizioni dei regolamenti 44/2001 e 1348/2000. ▪ Nel 2004 sarà presentata una relazione sul funzionamento del regolamento 1348/2000. ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del primo trimestre 2004, un Libro verde sulle successioni ed i testamenti. ▪ La Commissione valuta la possibilità di presentare un Libro verde sulle conseguenze patrimoniali della separazione di coppie sposate e non sposate. 	
Proposta di definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile (nuova legislazione sui procedimenti di ingiunzione di pagamento)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 2002 un Libro verde per un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali relative ai crediti non contestati (ingiunzione di pagamento europea) ed alle controversie di piccola entità (cfr. Supra 3.1.4). ▪ Proposta di regolamento, prevista per dicembre 2003, intesa a stabilire un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004 una proposta legislativa concernente le controversie di lieve entità (cfr. supra punto 3.1.4.) 	

<p>Avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo</p>	<p>Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale azione è stata integrata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. ▪ Proposta, presentata dalla Commissione nell'aprile 2002, di regolamento ¹⁶⁵(cfr. supra 3.1) per l'istituzione di un titolo esecutivo europeo. ▪ In materia di diritto di visita, la presentazione da parte della Commissione di una nuova proposta di regolamento consentirà di proseguire i lavori volti all'eliminazione dell'exequatur in questo settore (cfr. punto 3.2). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003¹⁶⁶. ▪ Orientamento generale in occasione del Consiglio del novembre 2003 			
---	--	--	---	---	--	--	--

¹⁶⁵

COM(2002) 159 del 18.4.2002: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

¹⁶⁶

A5-0108/2003 dell'8.4.2003.

Per quanto riguarda la materia penale:

Obiettivo: Garantire che i delinquenti non abbiano rifugi sicuri

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Ratifica delle convenzioni UE del 1995 e 1996 in materia di estradizione ^{167,168} .	Stati membri	Aprile 2001					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1995, tranne I e F. ▪ Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del 1996, tranne I e F.
Studio sull'abolizione della procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate. ¹⁶⁹	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta presentata dalla Commissione nel settembre 2001 di decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo¹⁷⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002¹⁷¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002¹⁷². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del secondo semestre 2004, una relazione sull'attuazione della decisione quadro. 	Termine di attuazione: 31.12.2003
Predisporre procedure di estradizione accelerate	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Fine 2001	Incluso nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cfr. supra. 			
Esaminare il problema dell'extradizione in relazione ai procedimenti in contumacia	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	Incluso nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cfr. supra. 			

¹⁶⁷ Queste due misure sono incluse nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹⁶⁸ GU L 67 del 12.3.2003: A seguito dell'iniziativa svedese (GU C 195 dell'11.7.2001) Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁶⁹ Queste due misure sono incluse nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹⁷⁰ GU C 332E del 27.11.2001. Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

¹⁷¹ A5-0003/2002 del 6.2.2002.

¹⁷² GU L 190 del 18.7.2002.

Obiettivo: Garantire che le decisioni prese in uno Stato membro siano valide in tutta l'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Programma di misure per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, cui dovranno far seguito atti normativi specifici	Consiglio/ Commissione	Fine 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione della Commissione presentata nel luglio 2000¹⁷³. ▪ Libro verde della Commissione, nel febbraio 2003, sulle Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea¹⁷⁵ e presentazione di una proposta di decisione quadro, prevista nel dicembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione quadro sulla PMMA adottata dal Consiglio nel febbraio 2002¹⁷⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del programma comune Consiglio/Commissione nel novembre 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La maggior parte delle misure che presentano il più elevato grado di priorità sono indicate in altre tabelle del Quadro di controllo. Il programma, inoltre, prevede di cercare di realizzare progressi in modo da rendere non opponibili tra gli Stati membri le riserve e le dichiarazioni previste dall'articolo 5 della convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria del 1959 per quanto riguarda le misure coercitive, nonché di esaminare le modalità per riconoscere le decisioni adottate nell'interesse delle vittime della criminalità quando una tale decisione è inclusa in una sentenza di condanna penale. ▪ Comunicazione della Commissione, nel 2004, per facilitare l'applicazione del reciproco riconoscimento in materia di competenza delle giurisdizioni. 	

¹⁷³ COM(2000) 495 del 28.7.2000: Comunicazione della Commissione - Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale.

¹⁷⁴ A5-0145/2001 del 17.5.2001.

¹⁷⁵ COM(2003)75 del 19.2.2003: Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Danimarca relativa ad una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri dell'UE per quanto concerne le decisioni in materia di interdizioni¹⁷⁶. ▪ Iniziativa della Grecia, del febbraio 2003, relativa ad una decisione quadro sull'applicazione del principio "ne bis in idem"¹⁷⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel dicembre 2002. ▪ Parere del Parlamento europeo, nel settembre 2003¹⁷⁸. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una comunicazione relativa alle interdizioni. 	
Applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni precedenti la fase di giudizio ¹⁷⁹ .	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di FR, BE e SE nel febbraio 2001¹⁸⁰ volta all'adozione di una decisione quadro relativa al blocco dei beni ed al sequestro probatorio. ▪ Proposta della Commissione, del novembre 2003, di una decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali.¹⁸⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nel settembre 2001¹⁸¹ - e nel giugno 2002¹⁸². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2003¹⁸³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termine di attuazione: 2.8.2005. ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misure 6 e 7). 	

¹⁷⁶ GU C 23 del 19.9.2002: Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri dell'UE per quanto concerne le decisioni in materia di interdizioni.

¹⁷⁷ GU C 100 del 26.4.2003: Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem".

¹⁷⁸ A5-0275/03 del 14.7.2003.

¹⁷⁹ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

¹⁸⁰ GU C 75 del 7.3.2001. Iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

¹⁸¹ GU C 77E del 28.3.2002, pag. 91.

¹⁸² A5-0172/02 del 16.5.2002.

¹⁸³ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

¹⁸⁴ COM(2003)688 del 14.11.2003: Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali.

<p>Vagliare la possibilità di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di trasmissione dei procedimenti e di esecuzione delle sentenze</p>	<p>Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di FR, SE e UK relativa ad una decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie¹⁸⁵. ▪ La Germania ha presentato un'iniziativa per istituire, a norma dell'articolo 34 del TUE, la convenzione relativa alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel quadro delle procedure relative alle infrazioni stradali e dell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie. ▪ Iniziativa di DK del giugno 2002 per una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di confisca¹⁸⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel gennaio 2002¹⁸⁶. ▪ Accordo di principio raggiunto nel maggio 2003 ▪ Integrata nella decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002¹⁸⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione formale dopo che saranno tolte le riserve (UK/DK/S/IRL/NL). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. anche misure 17, 18, 20 e 21). 	
<p>Vagliare la possibilità di ampliare e possibilmente formalizzare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari.</p>	<p>Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>Aprile 2004</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluso nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misure 3 e 4). ▪ Domanda di precedenti giudiziari inclusa in una proposta della Commissione, del novembre 2003, di decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. 	

¹⁸⁵ GU C 278 del 2.10.2001. Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

¹⁸⁶ A5-0444/2001 del 17.1.2002.

¹⁸⁷ GU C 184 del 2.8.2002. Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca.

¹⁸⁸ A5-0383/02 del 7.11.2002.

3.3. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

Al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria e migliorare l'accesso al diritto gli ordinamenti giuridici dovranno diventare più compatibili e convergenti.

Obiettivo: Eliminare gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Nuove norme di procedura per le cause transfrontaliere (riguardanti ad esempio i provvedimenti provvisori, l'assunzione delle prove, i termini)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro.	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di D nel settembre 2000 sull'ottenimento delle prove¹⁸⁹. La questione del diritto procedurale è parzialmente inclusa nel programma di reciproco riconoscimento. ▪ La Commissione ha avviato nell'aprile 2002 uno studio preparatorio sul miglioramento dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie negli Stati membri¹⁹². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001¹⁹⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001¹⁹¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione prepara un libro verde sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di esecuzione. 	Termine di attuazione: 1.7.2004, tranne artt.19-21 e 22:1.7.2001
Studio generale al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili	Il Consiglio preparerà una relazione	Fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001¹⁹³ una comunicazione relativa al diritto contrattuale europeo, al fine di dare l'avvio ad un vasto dibattito sulla necessità, le possibilità ed i metodi di armonizzazione in taluni settori del diritto privato sostanziale. I servizi della Commissione hanno redatto una sintesi dei commenti raccolti fino al 15 ottobre 2001, che è consultabile su Internet¹⁹⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001¹⁹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La relazione prevista dal Consiglio è stata presentata al Consiglio europeo di Laeken. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione renderà pubblica nel prossimo futuro una prima sintesi delle risposte alla consultazione sul piano d'azione (a tutt'oggi circa 130 risposte). 	

¹⁸⁹ GU C 314 del 3.11.2001.

¹⁹⁰ 15-0073 del 14.3.2001.

¹⁹¹ GU L 174 del 27.6.2001.

¹⁹² GU S 67 del 5.4.2002.

¹⁹³ COM(2001) 398 dell'11.7.2001: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo.

¹⁹⁴ http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm

¹⁹⁵ A5-0384/2001 del 15.11.2001.

			<ul style="list-style-type: none"> A seguito della Comunicazione del luglio 2001 e alle reazioni delle diverse parti interessate al documento, la Commissione ha presentato, nel febbraio 2003, una Comunicazione intitolata « un diritto contrattuale europeo più coerente; un piano d'azione»¹⁹⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione del Parlamento europeo adottata il 2.9.2003. 	<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione del Consiglio adottata il 22.9.2003 a sostegno del piano d'azione. 	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare, nel secondo trimestre 2004, una comunicazione che, a partire dall'analisi delle risposte ricevute al piano d'azione, presenti le conclusioni della Commissione per i lavori futuri. 	
Concludere le convenzioni di Bruxelles e Lugano ¹⁹⁷ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Conferenza diplomatica in preparazione di una convenzione mondiale sulla competenza ed il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale si è svolta nel giugno 2001. Nell'ambito dei negoziati, la Commissione ha avviato consultazioni pubbliche via Internet ed ha organizzato un'audizione nel mese di ottobre 2001. La Commissione aveva presentato delle direttive di negoziato nel 2001 e nel 2002 (cfr. colonna a destra). Nell'aprile 2002, la Conferenza dell'Aia ha deciso di conferire ad un gruppo di lavoro informale l'elaborazione di un progetto più ristretto vertente essenzialmente sulle clausole di elezione del foro. È stato elaborato un progetto che sarà discusso nel dicembre 2003. Nel settembre 2003, la Commissione ha presentato un progetto di direttive di negoziati in vista di tale riunione. 		<ul style="list-style-type: none"> Il regolamento che sostituirà la convenzione di Bruxelles è stato adottato dal Consiglio nel dicembre 2000¹⁹⁸. Nel maggio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione, sulla base di una proposta della Commissione, relativa all'apertura di negoziati nell'ambito della Conferenza dell'Aia in previsione di una convenzione mondiale sulla competenza e sul riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato nel marzo 2002 nuove direttive di negoziato in vista della riunione dell'Aia nell'aprile 2002. 	Entrata in vigore: 1.3.2002:	

¹⁹⁶ COM(2003)68 del 12.2.2003: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - un piano d'azione"

¹⁹⁷ Si veda anche la tabella "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

¹⁹⁸ GU L 12 del 16.1.2001.

			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel marzo 2002¹⁹⁹ una proposta di raccomandazione di direttive di negoziati in vista di un accordo tra la Comunità e gli Stati firmatari della convenzione di Lugano. 		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato, nel novembre 2003, una raccomandazione di decisione volta ad autorizzare la CE ad avviare i negoziati per l'adozione di una convenzione sulle clausole di elezione del foro nell'ambito della Conferenza dell'Aia. Adozione da parte del Consiglio nell'ottobre 2002 di direttive di negoziati in vista di un accordo tra la Comunità e gli Stati firmatari della convenzione di Lugano. 	<ul style="list-style-type: none"> I negoziati condotti dalla Commissione non potranno essere conclusi prima che la Corte di giustizia si sia pronunciata sulla domanda postale dal Consiglio relativa alla competenza comunitaria.
Elaborazione di un atto normativo sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> A seguito di consultazione pubblica avviata in base ad un progetto di regolamento che ha comportato anche una audizione pubblica nel gennaio 2003, la Commissione ha presentato nel maggio 2003 una proposta di regolamento su Roma II²⁰⁰. 			
Procedere alla revisione, se necessario, della convenzione di Roma del 1980 (Roma I).	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Una riunione preparatoria di esperti nazionali è stata organizzata dalla Commissione nell'aprile 2002. Libro verde della Commissione nel gennaio 2003 sulla trasformazione della convenzione in strumento comunitario e sul suo rinnovamento²⁰¹. 			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione organizzerà un'audizione pubblica entro fine 2003.

¹⁹⁹ SEC(2002) 298 del 22.3.2002: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati in vista dell'adozione di una convenzione tra la Comunità e, in considerazione del Protocollo sulla sua posizione, la Danimarca, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Polonia, dall'altro.

²⁰⁰ COM(2003)427 del 22.7.2003: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II").

²⁰¹ COM(2002)654 del 14.1.2003: Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima.

<p>Studio preliminare sulla possibilità di redigere un atto normativo sulla legge applicabile in materia di divorzio</p>	<p>Consiglio/ Commissione</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha realizzato, nel maggio 2000, uno studio comparativo sulle leggi nazionali e la posizione degli Stati membri in materia. ▪ La Commissione ha avviato uno studio complementare nel 2001 i cui risultati sono stati resi noti nel corso del terzo trimestre 2002. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha organizzato una riunione di esperti nel marzo 2003. ▪ La Commissione valuta la possibilità di presentare un libro bianco sulla legge applicabile in materia di divorzio. 	
<p>Elaborazione di uno studio preliminare sulla competenza e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e successioni</p>	<p>Consiglio/ Commissione</p>	<p>Aprile 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La questione della competenza dei tribunali e del riconoscimento delle sentenze è inserita nel programma di reciproco riconoscimento (cfr. punto 3.2). ▪ La Commissione ha avviato ampi studi preparatori in proposito; i risultati dello studio sulle successioni sono stati resi noti a fine 2002. I risultati dello studio sui regimi matrimoniali sono disponibili dal maggio 2003. ▪ Inoltre, la Commissione ha organizzato nell'ottobre 2002, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, una conferenza sulle successioni. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 un Libro verde sulle successioni. In data successiva presenterà un Libro verde sulle conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie sposate e non sposate (cfr. supra punto 3.2). 	

4. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

Priorità stabilite a Tampere e strategia dell'UE contro la criminalità organizzata all'inizio del nuovo millennio:

Il Consiglio europeo di Tampere ha invitato a raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello dell'Unione contro qualsiasi forma di criminalità ed in particolare contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale, proteggendo nel contempo la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici. In questo contesto, una particolare attenzione è rivolta alla "Strategia dell'Unione per l'inizio del nuovo Millennio" sulla prevenzione ed il controllo della criminalità organizzata. In questo capitolo sono state introdotte alcune azioni complementari che vanno oltre le conclusioni di Tampere e che sono richieste dalle raccomandazioni della suddetta strategia.

4.1. Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione

Una politica efficace di lotta contro qualsiasi forma di criminalità organizzata e non organizzata deve prevedere anche misure preventive a carattere multidisciplinare.

Occorre integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri.

Occorre incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate nella prevenzione individuando alcuni settori prioritari.

Obiettivo: Prevenire la criminalità riducendo la possibilità di delinquere

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
<p>Individuare ed elaborare priorità comuni - orientamenti politici - di cui tener conto nel predisporre la nuova normativa; valutazione dell'impatto della nuova normativa sulla prevenzione del crimine.</p> <p>Prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei settori economici leciti.</p>	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel novembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla prevenzione della criminalità nell'Unione europea, che stabilisce l'istituzione di un Forum, e propone un programma finanziario (Hippokrates) nel settore della prevenzione della criminalità²⁰². ▪ A seguito della risoluzione del Consiglio del dicembre 1998, la Commissione e Europol hanno presentato congiuntamente nel marzo 2001 una relazione relativa alla strategia europea per la prevenzione della criminalità organizzata²⁰³. La prossima relazione terrà conto anche dell'aspetto preventivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo sul programma Hippokrates nell'aprile 2001²⁰⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001²⁰⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata si è riunito nel 2001 e nel 2002 ed ha organizzato diversi laboratori. Nel 2003, sono stati organizzati forum e tavole rotonde sui temi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - lotta contro la contraffazione e la pirateria; (2) - sviluppo regionale e fondi strutturali; - lotta contro la corruzione; - la tratta di esseri umani; (2) - riciclaggio di capitali illeciti; - lotta contro il traffico di armi; - i "product proofings"; - carte di credito. Altri forum analoghi e di altro tipo sono previsti nel 2004. 	<p>Termine di attuazione: 31.12.2002</p>
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, prossimamente, una comunicazione sul seguito della politica globale della prevenzione della criminalità (priorità per i cinque anni a venire). 	

²⁰² COM(2000) 786 del 29.11.2000: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates).

²⁰³ SEC(2001) 433 del 13.3.2001: Relazione congiunta dei servizi della Commissione ed EUROPOL - "Verso una strategia europea di prevenzione della criminalità organizzata".

²⁰⁴ A5-0094/2001 del 5.4.2001.

²⁰⁵ GU L 186 del 7.7.2001.

Valutazione ed analisi del rischio di esposizione al crimine (Crime proofing)						<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha avviato nel 2003 la preparazione dell'esercizio di "legislative crime proofing" nel 2003 che sarà realizzato nel 2004. 	
Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri - orientamenti politici da parte del Consiglio.	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevenzione e controllo della criminalità organizzata Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio²⁰⁶ ▪ Documento di lavoro dei Servizi della Commissione nel marzo 2003 sull'attuazione della Strategia europea per l'inizio del nuovo millennio²⁰⁷. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato, nell'ottobre 2003, una relazione sulle misure adottate e le azioni intraprese per dare attuazione alle raccomandazioni della strategia dell'Unione europea per il prossimo millennio. 		

²⁰⁶

GU C 124 del 3.4.2000.

²⁰⁷

SEC(2003)378 del 21.3.2003: Documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente le misure e le azioni adottate per attuare le raccomandazioni formulate nella Strategia dell'Unione europea per il nuovo millennio in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata.

Obiettivo: Facilitare la cooperazione tra Stati membri

<p>Scambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità in settori prioritari istituendo eventualmente un programma finanziato dalla Comunità, riguardante in particolare la criminalità giovanile e urbana e a quella connessa alla droga.</p>	<p>Consiglio/ Commissione/ Stati Membri</p>	<p>2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francia e Svezia hanno presentato nel novembre 2000 un'iniziativa ai fini di una decisione del Consiglio che istituisca una rete di prevenzione della criminalità²⁰⁸. ▪ La Commissione ha adottato uno strumento finanziario (programma Hippocrates - cfr. supra), sostituito nel 2003 dal programma AGIS.. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001²⁰⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione quadro adottata dal Consiglio a fine maggio 2001²¹⁰. ▪ Il Consiglio ha adottato nel giugno 2002 un progetto di conclusioni sulla prima relazione annuale della Rete europea di prevenzione della criminalità. ▪ Il Consiglio ha adottato nel maggio 2003 il progetto di conclusioni sulla relazione annuale 2002 ed il programma di lavoro 2003-2004 della Rete europea di prevenzione della criminalità. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Rete si è riunita in: <ul style="list-style-type: none"> - ottobre 2001, - gennaio, aprile, settembre ottobre e dicembre 2002; - febbraio, giugno e settembre 2003. ▪ Una conferenza per stabilire un inventario delle migliori prassi si è svolta nell'ottobre 2002 (Aalborg – DK). ▪ Il sito web della Rete è stato ufficialmente avviato nel novembre 2002. ▪ Il sottogruppo "Criminalità e vittime" è stato istituito nel settembre 2002. ▪ Una seconda conferenza sulle migliori prassi si è tenuta nel novembre 2003 (Roma). 	<p>Entrata in vigore: 28.5.2001</p>
<p>Intensificazione della cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia e tra gli operatori nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria penale.</p>	<p>Consiglio Commissione Stati membri</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione di decisione del Consiglio mirante a rinnovare i programmi scaduti che rientrano nel Titolo VI. Realizzazione del programma AGIS 2003/2007 che riprende le attività dei precedenti programmi Oisin, Grotius, Stop; Falcone, Hippocrates e la linea di bilancio destinata alla realizzazione del piano d'azione contro la droga 2000-2004²¹¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2002 del programma AGIS di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale²¹². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primo esercizio annuale avviato nel dicembre 2002. progetti ricevuti nel marzo 2003; ultimata la preselezione; in corso la contrattualizzazione e la conclusione è prevista entro fine 2003.. 	<p>Entrata in vigore: 22.7.2002</p>

²⁰⁸

GU C 362 del 16.12.2000: Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità.

²⁰⁹

A5-0077/2001 del 14.3.2001.

²¹⁰

GU L 153 dell'8.6.2001.

²¹¹

COM(2001) 646 del 9.11.2001: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

²¹²

GU L 203 dell'1.8.2002.

4.2. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

In un autentico spazio di giustizia i delinquenti non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Con riferimento alla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, il Consiglio europeo di Laeken ha preso atto dell'adozione del Libro verde della Commissione sul procuratore europeo ed ha invitato il Consiglio ad esaminarlo in tempi brevi. La Convenzione europea ha proposto alla CIG di inserire nel futuro trattato costituzionale la possibilità di istituire un procuratore europeo, competente in particolare nel campo della protezione degli interessi finanziari comunitari.

L'obiettivo di garantire ai cittadini un livello elevato di protezione presuppone una maggiore cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini su casi transfrontalieri.

Estendendo le competenze di Europol il trattato di Amsterdam ha riconosciuto il ruolo centrale da esso svolto nel coadiuvare la cooperazione europea per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Obiettivo: Coordinare e se necessario centralizzare i procedimenti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Istituire squadre investigative comuni inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale ²¹³ .			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza portoghese ha presentato nel marzo 2001 un'iniziativa finalizzata ad anticipare l'applicazione dell'articolo 13 della convenzione, la cui discussione è stata sospesa. ▪ Belgio, Francia, Spagna, UK hanno presentato nel settembre 2001 un'iniziativa relativa ad un progetto di decisione quadro sulle squadre investigative comuni²¹⁵. ▪ La Grecia ha presentato nel gennaio 2003 un'iniziativa relativa alla raccomandazione del Consiglio su un accordo tipo per la costituzione di squadre investigative comuni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001²¹⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale nel maggio 2000, il cui articolo 13 prevede l'istituzione di squadre comuni (cfr. punto 4.2)²¹⁴. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002²¹⁷. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2003 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del primo trimestre 2004, una relazione sull'attuazione della decisione quadro. 	<p>Ratifica di PT, DK e ES.</p> <p>Termine di attuazione: 1.1.2003</p>
Istituire un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza - EUROJUST ²¹⁸	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Fine 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portogallo, Francia, Svezia e Belgio²¹⁹ hanno presentato iniziative in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2000²²⁰ di una decisione per la creazione di una unità provvisoria nel gennaio 2001 		Istituzione di un'unità provvisoria nel marzo 2001.

²¹³ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁴ GU C 197 del 12.7.2000.

²¹⁵ GU C 295 del 20.10.2001. Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni.

²¹⁶ A5-0369/2001 del 13.11.2001.

²¹⁷ GU L 162 del 20.6.2002.

²¹⁸ Tale misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²¹⁹ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 21; Iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

²²⁰ GU L 324 del 21.12.2000.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portogallo, Francia, Svezia e Belgio²²¹ e Germania²²² hanno presentato iniziative in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce Eurojust. ▪ Comunicazione della Commissione nel novembre 2000 sull'istituzione di Eurojust²²³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nel maggio 2001²²⁴ - e nel novembre 2001 (nuova consultazione)²²⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istituire un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza - EUROJUST²²⁶ ▪ Adozione del Consiglio del regolamento interno e nomina del Presidente nel giugno 2002. ▪ Inaugurazione di Eurojust all'Aia nell'aprile 2003. 		Attuazione: entro 6.9.2003
Attuare e se necessario sviluppare ulteriormente la rete giudiziaria europea ²²⁷ .	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato nel giugno 1998 un'azione comune che istituisce la Rete giudiziaria europea²²⁸. ▪ Il segretariato ed il bilancio della Rete giudiziaria europea sono integrati in quelli di Eurojust (cfr. articolo 26.2.b della decisione che istituisce Eurojust)²²⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La fase pilota relativo a una rete di telecomunicazioni avviata nell'agosto 2001 prosegue. 	

²²¹ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.

²²² GU C 206 del 19.7.2000: Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unità Eurojust.

²²³ COM(746) del 22.11.2000. Comunicazione della Commissione in merito alla costituzione di Eurojust.

²²⁴ A5-0153/2001 del 17.5.2001.

²²⁵ A5-0398/2001 del 29.11.2001.

²²⁶ GU L 63 del 6.3.2002.

²²⁷ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²²⁸ GU L 191 del 7.7.1998.

²²⁹ GU L 63 del 6.3.2002.

Prevenire i conflitti di giurisdizione valutando la possibilità di registrare le indagini in corso in Stati membri diversi	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Repubblica ellenica per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem"²³⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2003²³¹. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La questione è stata inserita nel programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali (cfr. misura 12) ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una comunicazione sulla determinazione dei criteri di competenza nel contesto del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale per prevenire i conflitti positivi di giurisdizione tra gli Stati membri (cfr. supra). 	
--	---	-------------	---	---	--	--	--

²³⁰

L'iniziativa contiene una disposizione in proposito. GU C 100 del 26.4.2003.

²³¹

A5-0275/03 del 14.7.2003.

Obiettivo: Assicurare l'assistenza giudiziaria nella misura del possibile

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Adozione, ratifica e attuazione della convenzione di assistenza reciproca in materia penale ²³² .	Consiglio / Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Francia ha presentato un'iniziativa nell'agosto 2000 per l'adozione di un protocollo alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE²³³ (concernente lo scambio di informazioni sui conti e le operazioni bancarie). 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio della convenzione il 29 maggio 2000²³⁴. ▪ Adozione da parte del Consiglio, nell'ottobre 2001, del protocollo alla convenzione²³⁵. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'ottobre 2002, di una relazione esplicativa. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termine per l'avvio da parte degli Stati membri delle procedure di ratifica: entro gennaio 2001 e luglio 2002 per il protocollo²³⁶. ▪ Ratifica della convenzione da PT, DK e ES. ▪ L'entrata in vigore e l'applicazione del protocollo sono subordinate all'entrata in vigore o all'applicazione e della convenzione.

²³² Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²³³ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reato e la criminalità finanziaria.

²³⁴ GU C 197 del 12.7.2000.

²³⁵ GU C 326 del 21.11.2001.

²³⁶ Si veda anche la tabella "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

Avvio di una riflessione sulle modalità di intervento delle autorità di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le modalità in materia di intercettazione e di squadre investigative comuni, di consegne controllate e di operazioni d'infiltrazione sono disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000. ▪ Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito hanno presentato nel settembre 2001 un'iniziativa relativa ad un progetto di decisione-quadro sulle squadre investigative comuni.²³⁷ ▪ Iniziativa di Belgio, Spagna e Francia relativa ad un progetto di decisione del Consiglio recante modifica dell'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione progressiva dei controlli alle frontiere comuni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001²³⁸. ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002²³⁹. ▪ Accordo di principio del Consiglio nel giugno 2002 (riserve DE/DK/SE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel corso del primo semestre 2004 una relazione sull'attuazione della decisione quadro. 	Attuazione: entro il 1.1.2003.
Esaminare la possibilità di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di risoluzione, di iniziativa della presidenza francese sulla base di una iniziativa della presidenza portoghese²⁴⁰, relativa alla creazione di un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati. ▪ Iniziativa di S relativa alle norme sulla trasmissione dei dati di carattere personale²⁴². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione adottata dal Consiglio nell'ottobre del 2000.²⁴¹ ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2002²⁴³. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001 di una decisione che autorizza il direttore di Europol ad avviare negoziati con paesi terzi ed organizzazioni non connesse all'Unione europea²⁴⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel 2004 una proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati di carattere personale nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale. 	Data di attuazione: 1.3.2002 Data di attuazione: 7.12.2001

²³⁷ GU C 295 del 20.10.2001. Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni.

²³⁸ A5-0369/2001 del 13.11.2001.

²³⁹ GU C 162 del 20.6.2002.

²⁴⁰ GU C 141 del 19.5.2000. Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che crea un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen).

²⁴¹ GU L 271 del 24.10.2000.

²⁴² GU C 163 del 6.6.2001. Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi.

²⁴³ GU C 76 del 27.3.2002.

²⁴⁴ GU C 358 del 15.12.2001.

Realizzazione della rete europea di formazione dei magistrati			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa francese in vista di una decisione relativa alla creazione di una rete europea di formazione giudiziaria²⁴⁵. ▪ Documento di lavoro dei Servizi della Commissione relativo allo stato dei progressi²⁴⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2002²⁴⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La rete è stata creata sotto forma di associazione di diritto belga (legge del 1919) nel giugno 2003. 		
---	--	--	--	---	---	--	--

Obiettivo: Proteggere i diritti delle vittime e fornire loro assistenza

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Definizione di norme minime	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Portogallo ha presentato nell'agosto 2000 un'iniziativa per una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale²⁴⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2000²⁴⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001²⁵⁰. (cfr. punto 3.1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma comune di misure destinato ad attuare il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze penali integra anche, fra tali parametri, i meccanismi di protezione dei diritti delle vittime. ▪ Prima relazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro nel novembre 2003. 	Data di attuazione: entro il 22.3.2002, eccetto l'articolo 10: 22.3.2006 e gli articoli 5 e 6: 22.3.2004

²⁴⁵ GU C 18 del 19.1.2001.
²⁴⁶ SEC(2002) 635 del 3.5.2002: Documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla Rete europea di formazione giudiziaria - Stato dei progressi.
²⁴⁷ A5-0276/02 del 24.9.2002.
²⁴⁸ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
²⁴⁹ A5-0355/2000 del 12.12.2000.
²⁵⁰ GU L 82 del 22.3.2001.

Obiettivo: Sviluppare la cooperazione operativa tra forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello dell'UE

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Istituzione di una struttura di collegamento operativo a livello europeo dei capi della polizia	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	2001				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nell'ottobre 2000 è stata istituita una Task Force dei capi di polizia europei. Nell'aprile 2002, la TFCEP ha costituito un comitato di direzione (composto dalla presidenza precedente, attuale e futura, di Europol, del SG del Consiglio e della Commissione) incaricato di migliorare la preparazione ed il seguito delle riunioni²⁵¹. ▪ La Commissione intende presentare nel 2004, una proposta di decisione quadro sul rafforzamento della cooperazione di polizia alle frontiere regionali dell'Unione europea. 	
Istituzione di sistemi d'informazione compatibili tra gli Stati Membri	Consiglio		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Danimarca, del luglio 2002, relativa all'utilizzo comune di ufficiali di collegamento distaccati dagli organismi di polizia e giudiziari penali degli Stati membri²⁵². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002²⁵³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2003²⁵⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo l'11 settembre 2001, i capi delle Unità antiterrorismo dei servizi informativi degli Stati membri si riuniscono periodicamente²⁵⁵. 	

²⁵¹ Si veda anche il Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

²⁵² GU C 176 del 24.7.2002: Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

²⁵³ A5-374/02 del 20.11.2002.

²⁵⁴ GU L 67 del 12.3.2003.

²⁵⁵ Si veda anche il Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

<p>Istituzione dell'accademia europea di polizia - avviata come rete di istituti di formazione nazionale già esistenti ed aperta ai paesi candidati</p>	<p>Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro</p>	<p>2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa del Portogallo in vista dell'istituzione provvisoria dell'Accademia europea di polizia²⁵⁶. ▪ Francia, Germania, Svezia hanno avviato delle azioni di formazione comuni nel quadro della prevista configurazione della struttura definitiva dell'AEP, dal 2001 con cofinanziamento del programma OISIN II. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000²⁵⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2000²⁵⁸ della decisione che istituisce nel 2001 l'Accademia europea di polizia - AEP - che opera all'interno di una rete di accademie nazionali di polizia dal 1° gennaio 2001. ▪ Adozione nel luglio 2002 da parte del Consiglio della relazione annuale dell'Accademia europea di polizia per l'anno 2001. Il Consiglio ha adottato nell'ottobre 2003 la relazione 2002, il programma di lavoro 2004 e, nel novembre 2004, il bilancio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo del Consiglio nel febbraio 2002 su una soluzione provvisoria per l'ubicazione del segretariato (Copenaghen) ed il finanziamento dell'AEP. È stato nominato un direttore temporaneo. ▪ La relazione dei tre anni di attività dell'AEP dovrà essere presentata al Consiglio nel dicembre 2003. 	
---	--	-------------	--	--	--	---	--

²⁵⁶ GU C 206 del 19.7.2000. Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'istituzione provvisoria del l'Accademia europea di polizia.
²⁵⁷ AS-0316/2000 del 17.11.2000.
²⁵⁸ GU L 336 del 30.12.2000.

Obiettivo: Sviluppare la cooperazione doganale nella lotta contro la criminalità e relativamente all'uso della tecnologia informatica

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	▪ Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Attuazione della convenzione SID del 26.7.1995 ²⁵⁹ (sistema d'informazione doganale) e della convenzione Napoli II del 18.12.1997 ²⁶⁰ .	Stati membri	Processo in corso	<ul style="list-style-type: none"> Nel novembre 2001, Germania, Francia e la presidenza belga hanno presentato una proposta di protocollo alla convenzione SID relativo allo schedario d'identificazione delle indagini doganali (FIDE)²⁶¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2002²⁶². 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio prevista per aprile 2003²⁶³. Un manuale che stabilisce degli orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Napoli II sarà elaborato all'inizio del 2003. La Commissione intende presentare, nel corso del secondo semestre 2004, una proposta di decisione sul meccanismo di valutazione per l'applicazione di Napoli II 	<p>La convenzione SID è stata ratificata da tutti gli Stati membri, ad eccezione di BE e DE.</p> <p>L'accordo ²⁶⁴sull'entrata in vigore provvisoria della convenzione è stato ratificato da tutti gli Stati membri, eccetto BE e DE. È applicabile tra gli Stati membri che l'anno ratificato a partire dal novembre 2000.</p> <p>La convenzione Napoli II è stata ratificata da EL, ES, FR, SE, NL, LU, UK, IE, DK e DE. Molti di questi Stati membri hanno convenuto di applicare tra loro la convenzione.</p>	
Rafforzare la cooperazione tra i servizi repressivi contro il contrabbando			<ul style="list-style-type: none"> Nel secondo semestre 2001, IT ha presentato un documento di lavoro per la strategia dell'Unione contro il contrabbando. Comunicazione della Commissione, prevista per gennaio 2004, sul miglioramento della cooperazione tra la polizia e la dogana nell'Unione. 	<ul style="list-style-type: none"> Lavori in corso 	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio ha adottato, nell'ottobre 2003, una risoluzione su una strategia per la cooperazione doganale²⁶⁵. 		

²⁵⁹ GU C 316 del 27.11.1995 pag. 34.

²⁶⁰ GU C 24 del 23.1.1998.

²⁶¹ GU C 328 del 23.11.2001: Iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio e della Repubblica francese in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che stabilisce il protocollo recante modifica della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale per quanto attiene all'istituzione di un archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali.

²⁶² A5-0450/2002 del 18.12.2002.

²⁶³ GU C 139 del 13.6.2003, pag. 1.

²⁶⁴ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 58.

²⁶⁵ GU C 247 del 2.10.2003, pag. 1.

Obiettivo: Promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale

<p>Adozione e ratifica della convenzione delle Nazioni unite sulla criminalità organizzata transnazionale e protocolli aggiuntivi</p>	<p>Consiglio, Stati membri/ Commissione</p>	<p>Firma alla fine del 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel dicembre 2000, è stata firmata ed aperta al deposito degli strumenti di ratifica la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai protocolli relativi, rispettivamente, alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti, che dovrà essere ratificata quanto prima. ▪ È entrata in vigore il 29 settembre 2003. ▪ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.²⁶⁶ ▪ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.²⁶⁷ ▪ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.²⁶⁸ ▪ Firma della Commissione, a nome della Comunità, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco (cfr. punto 8). 				
---	---	---------------------------------	---	--	--	--	--

²⁶⁶ COM(2003)512-1 del 22.8.2003: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

²⁶⁷ COM(2003)512-2 del 22.8.2003: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

²⁶⁸ COM(2003)512-3 del 22.8.2003: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

<p>Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione</p>	<p>Consiglio, Stati membri/ Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione dell'Unione europea ai lavori preparatori delle Nazioni Unite (cfr. punto 8) ▪ La Commissione ha presentato nell'aprile 2002 una proposta per una direttiva di negoziato per una convenzione dell'ONU sulla corruzione²⁶⁹. ▪ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, a nome della Comunità europea²⁷⁰ ▪ Iniziativa della Danimarca relativa ad un progetto di terza posizione comune concernente i negoziati in seno alle NU per l'elaborazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel settembre 2002 ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno e settembre 2002 di una 2a e 3a posizione comune relativa ai negoziati in seno alle Nazioni Unite per l'elaborazione della convenzione delle NU contro la corruzione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma della Convenzione prevista per il mese di dicembre 2003. ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004, una proposta di decisione per la ratifica della Convenzione dell'ONU sulla corruzione. 	
---	---	--	--	--	--	---	--

²⁶⁹

SEC(2002) 431 del 23.4.2002: Proposta di direttiva di negoziato della Commissione per una convenzione ONU in materia di corruzione.

²⁷⁰

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (COM(2003) 751 del 4.12.2003).

Obiettivo: Rafforzare il ruolo di Europol di facilitare la cooperazione europea nella prevenzione e lotta alla criminalità dotandolo del sostegno e delle risorse necessari

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale			Recepimento	
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Estendere la competenza di Europol ad ogni forma di riciclaggio di capitali, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano.	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di Portogallo, nel luglio 2000, relativa alle modifiche della convenzione Europol²⁷¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000²⁷². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000²⁷³. 		Ratifiche: FR, PT, ES, EL, SU e DE..
Esaminare la possibilità di creare una base di dati sulle indagini in corso.	Europol / Consiglio					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Europol sta discutendo assieme agli Stati membri le possibilità di realizzazione di un sistema. 	
Riflettere sulla necessità di una revisione della convenzione Europol in modo da: - allargare il suo campo di azione a nuove competenze;	Consiglio / Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia intesa all'adozione di una decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol²⁷⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001²⁷⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato la decisione nel dicembre 2001²⁷⁶. 		Termine di attuazione: 1.1.2002.
- trattare la questione del controllo giurisdizionale e democratico.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione della Commissione, del febbraio 2002, concernente il controllo democratico di Europol²⁷⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccomandazione del Parlamento europeo nel maggio 2002 sullo sviluppo futuro di Europol e la sua integrazione di pieno diritto nel sistema istituzionale dell'UE. 			

²⁷¹ GU C 200 del 13.7.2000 - Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo della polizia (convenzione Europol) un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione.

²⁷² A5-0312/2000 del 14.11.2000.

²⁷³ GU C 358 del 13.12.2000.

²⁷⁴ GU C 176 del 21.6.2001: Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia intesa all'adozione di una decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol

²⁷⁵ A5-0370 del 24.10.2001.

²⁷⁶ GU C 362 del 18.12.2001.

²⁷⁷ COM(2002)95 del 26.2.2002: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Controllo democratico dell'Europol.

Consentire ad Europol di facilitare la preparazione di specifiche azioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri anche con azioni operative di unità miste	Consiglio/ Commissione	Aprile 2004, subito per alcuni settori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Come misura iniziale, il Consiglio ha adottato nel novembre 2000 di un progetto di raccomandazione relativo al sostegno che Europol potrebbe apportare alle squadre investigative comuni²⁷⁸. ▪ Iniziativa comune di Belgio e Spagna nel gennaio 2002 recante modifiche alla convenzione Europol in tal senso; l'iniziativa contiene anche una proposta volta a semplificare le procedure per modificare la convenzione²⁷⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel maggio 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adottata dal Consiglio nel novembre 2002²⁸⁰. 		
Autorizzare Europol a chiedere alle autorità competenti di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi e di sviluppare esperienze specifiche da mettere a disposizione degli Stati membri affinché se ne servano nelle indagini su casi di criminalità organizzata	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel settembre 2000 il Consiglio ha adottato, come primo provvedimento, una raccomandazione in base alla quale gli Stati membri dovranno prendere in considerazione le richieste di Europol di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi. ▪ Iniziativa di Belgio e Spagna nel gennaio 2002 (si veda supra) 				
Dare ad Europol il sostegno ed i mezzi necessari allo svolgimento dei suoi compiti			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di decisione presentata dalla Commissione nel settembre 2002 relativa al finanziamento di talune attività di Europol nell'ambito della lotta contro il terrorismo²⁸¹. ▪ Iniziative di Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, del giugno 2002, che modifica lo statuto del personale di Europol²⁸². ▪ Iniziativa della Danimarca, nel novembre 2002, che modifica lo statuto del personale di Europol²⁸⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2002 ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nell'aprile 2003²⁸⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel dicembre 2002, il Consiglio ha deciso di non adottare la proposta. ▪ Accordo del Consiglio, nell'ottobre 2002, sulla procedura di selezione della direzione di Europol. Adozione nel dicembre 2002²⁸³. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003. 		

²⁷⁸

GU C 357 del 13.12.2000. Raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 2000 agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative comuni da essi istituite.

²⁷⁹

GU C 42 del 15.2.2002. Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti.

²⁸⁰

GU C 312 del 16.12.2002, pag. 1: Atto del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti.

²⁸¹

COM(2002) 439 del 31.7.2002: Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di talune attività poste in essere da Europol nell'ambito della cooperazione nella lotta al terrorismo.

²⁸²

GU C 161 del 5.7.2002: Iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol.

²⁸³

GU C 24 del 31.1.2003.

²⁸⁴

GU C 286 del 22.11.2002, pag. 20: Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol.

²⁸⁵

A5-0107/2003 del 9.4.2003.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Danimarca, del luglio 2002, che modifica la convenzione Europol in diversi settori²⁸⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nell'aprile 2003²⁸⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2003. 		
--	--	--	--	--	--	--	--

²⁸⁶ GU C 172 del 18.7.2002, pag. 15: Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica detta convenzione.

²⁸⁷ A5-0391/03 del 10.4.2003.

4.3. Lotta contro determinate forme di criminalità

Per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza. È necessario giungere a definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per quanto riguarda la criminalità grave, organizzata e transnazionale al fine di proteggere la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici. Inoltre, in occasione della riunione del 27-28/9/2001, il Consiglio si è impegnato a progredire senza indugio con riferimento alla metodologia generale da seguire in materia di armonizzazione delle pene ed ha adottato il 25-26 aprile 2002 delle conclusioni sull'impostazione da applicare ai fini dell'armonizzazione delle pene.

Obiettivo: Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Esaminare la coerenza generale delle azioni di ravvicinamento in campo penale.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione					<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, prossimamente, un Libro verde sul ravvicinamento, il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni nel settore penale nell'Unione europea. A seguito del Libro verde, la Commissione potrebbe presentare un progetto di decisione quadro relativa al ravvicinamento delle sanzioni penali. ▪ La Commissione intende presentare, nel 2004, un progetto di decisione quadro sulla lotta contro le organizzazioni criminali. 	

Perseguire penalmente la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori ²⁸⁸ con particolare riguardo alla pornografia infantile diffusa via Internet ²⁸⁹ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel dicembre 2000 due proposte di decisione quadro relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la lotta contro la tratta degli esseri umani, e 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2001²⁹⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2002²⁹¹. 		Termine di attuazione: 1.8.2004
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile²⁹². ▪ Nell'ambito dell'individuazione e smantellamento delle reti criminali operanti nel settore dell'immigrazione clandestina (cfr. supra 2.4), la Commissione ha proposto nel febbraio 2002 una direttiva relativa alla concessione del permesso di breve soggiorno per le vittime della tratta degli esseri umani²⁹³. ▪ Decisione della Commissione sulla creazione di un gruppo consultivo in materia di tratta degli esseri umani²⁹⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo di principio in sede di Consiglio nell'ottobre 2002. ▪ Parere del PE nel dicembre 2002²⁹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione formale da parte del Consiglio dopo l'eliminazione delle riserve parlamentari (DK, SE, NL) ▪ Accordo politico raggiunto nel novembre 2003. ▪ Adozione da parte del Consiglio, nel maggio 2003, della dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione della tratta degli esseri umani e la lotta contro tale fenomeno. 		
Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni ²⁹⁶ nel campo del traffico di stupefacenti ²⁹⁷ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha avviato uno studio, terminato nel marzo 2001, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di traffico di sostanze stupefacenti negli Stati membri dell'Unione europea. ▪ Proposta di decisione quadro, presentata dalla Commissione nel giugno 2001²⁹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002²⁹⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo politico raggiunto in sede di Consiglio nel novembre 2003. 		

288

Si veda anche la tabella "Gestione dei flussi migratori".

289

Si veda anche la tabella "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

290

A5-0206/2001 del 12.6.2001.

291

GU L 203 dell'1.9.2002, pag. 1.

292

COM(2000) 854 del 21.12.2000: Comunicazione relativa alla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

293

COM(2002) 71 dell'11.2.2002: Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti.

294

C(2003)827 del 25.3.2003: Progetto di decisione della Commissione sulla creazione di un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani».

295

A5-0397/02 del 5.12.2002.

296

Si veda anche la tabella "Cooperazione in materia di lotta contro la droga".

297

Si veda anche la tabella "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

298

COM(2001) 259 del 23.5.2001: Proposta di decisione-quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

299

A5-0460/02 del 25.4.2002.

Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di criminalità ambientale	Consiglio	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa DK presentata nel gennaio 2000 per una decisione quadro³⁰⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002³⁰¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione quadro adottata dal Consiglio nel gennaio del 2003³⁰². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso presso il Consiglio dell'UE avente per oggetto il controllo di legittimità della decisione quadro³⁰³ ▪ Procedimento in corso alla CGCE 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel marzo 2001³⁰⁴. A seguito del parere del Parlamento europeo, presentazione di una proposta modificata il 30 settembre 2002³⁰⁵. ▪ Proposta della Commissione, nel marzo 2003, di una direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, segnatamente penali, in caso di reati contro l'ambiente³⁰⁷, e 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002³⁰⁶. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 			
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel maggio 2003 di una decisione quadro mirante al rafforzamento del quadro penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi³⁰⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso al Consiglio. 			
Proposta di incriminazione comune del teppismo sportivo	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma OISIN ha finanziato un progetto finalizzato alla valutazione della cooperazione tra i servizi competenti durante il campionato "Euro 2000" ▪ La presidenza belga ha presentato una proposta di decisione in materia di sicurezza durante le partite di calcio di carattere internazionale³⁰⁹. ▪ Iniziativa della presidenza italiana, del luglio 2003, relativa ad una risoluzione volta all'interdizione, negli Stati membri, dell'accesso agli stadi in cui si svolgono le partite di calcio che rivestono una dimensione internazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002³¹⁰. ▪ Accordo politico raggiunto dal Consiglio nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002³¹¹. ▪ L'adozione formale da parte del Consiglio avverrà non appena saranno state tolte le riserve parlamentari (NL,FR). 		Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione

³⁰⁰ GU C 39 dell'11.2.2000 - Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente.

³⁰¹ A5-0080/02 dell'8 aprile 2002.

³⁰² GU L 29 del 5.2.2003.

³⁰³ C(2003) 834 del 24.3.2003.

³⁰⁴ COM(2001) 139 del 13.3.2001: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

³⁰⁵ COM (2002) 544 def. - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

³⁰⁶ A5-0099/02 dell'8 aprile 2002.

³⁰⁷ COM(2003)92 del 5.3.2003: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento.

³⁰⁸ COM(2003)227 del 2.5.2003: Proposta di decisione quadro del Consiglio volta al rafforzamento del quadro penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

³⁰⁹ Enfopol 103 – 26.9.2001.

³¹⁰ A5-0047/02 del 9.4.2002.

³¹¹ GU L 121 dell'8.5.2002.

Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni del razzismo e della xenofobia (decisione quadro)	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel novembre 2001 una proposta di decisione del Consiglio sul razzismo e la xenofobia³¹². ▪ Il Consiglio ha adottato nell'aprile 2002 le conclusioni sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2002³¹³. 			
Definizioni comuni relativamente alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità informatica nonché incriminazioni e sanzioni comuni per i reati nel settore delle alte tecnologie.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione della Commissione nel gennaio 2001³¹⁴ relativa alla creazione di una società dell'informazione più sicura. ▪ Comunicazione e proposta di decisione quadro presentate dalla Commissione nel marzo 2002 relative ad un uso più sicuro di Internet³¹⁷. ▪ Proposta di decisione quadro presentata dalla Commissione nell'aprile 2002 in materia di attacchi contro i sistemi d'informazione³²⁰. ▪ La Commissione ha presentato, nel novembre 2003, una proposta di decisione quadro relativa all'ottenimento di documenti e di dati per il loro utilizzo nei procedimenti penali³²¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel settembre 2001³¹⁵. ▪ Parere del Parlamento nell'ottobre 2001³¹⁸ - e nel marzo 2002³¹⁹. ▪ Accordo di principio da parte del Consiglio nel febbraio 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel giugno 2001 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa ai punti di contatto per la lotta contro la criminalità connessa alle tecnologie sofisticate ed alla criminalità informatica³¹⁶. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. ▪ Adozione formale da parte del Consiglio prevista dopo l'eliminazione delle riserve parlamentari (IRL, SE FR, DK) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Forum europeo sulla criminalità informatica è realizzato. La prima riunione plenaria del Forum si è tenuta a fine novembre 2001. 	

³¹² COM(2001) 664 del 28.11.2001: Comunicazione - Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

³¹³ A5-0189/02 del 24.5.2002.

³¹⁴ COM(2000) 890 del 26.1.2001: Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo - Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica.

³¹⁵ A5-0284/2001 del 6.9.2001.

³¹⁶ GU C 187 del 25.6.2001.

³¹⁷ COM(2002) 152 del 22.3.2002: Comunicazione e proposta di decisione quadro relativa al piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali. Inoltre, la Commissione sta preparando la seconda relazione di valutazione per il Consiglio ed il Parlamento europeo concernente l'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla protezione dei minori e della dignità umana. La raccomandazione concerne il contenuto dei servizi audiovisivi e di informazione disponibili su Internet. Le linee direttrici per la sua attuazione incoraggiano gli operatori a sostenere misure di lotta contro i contenuti illegali, offensivi della dignità umana ed a cooperare con le autorità di polizia e giudiziarie. La prima valutazione è stata pubblicata nel 2001 (COM(2001)106 def. del 27.2.2001).

³¹⁸ A5-328/02 del 2.10.2002.

³¹⁹ A5-0029/03 dell'11.3.2003.

³²⁰ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo - COM(2002)173 del 19.4.2002.

³²¹ COM(2003)688 del 14.11.2003: Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali.

Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni della corruzione	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di DK per una decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato³²². ▪ Comunicazione della Commissione, nel maggio 2003, relativa ad una politica comune contro la corruzione³²³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2003³²³. 	Termine di attuazione: prima del 22.7.2005.
--	---	-------------	--	--	--	---

Obiettivo: Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Perseguire penalmente la frode a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di decisione quadro, presentata dalla Commissione nel settembre 1999³²⁵. ▪ La Commissione ha presentato nel febbraio 2001 un piano d'azione (2001-2003) relativo a misure preventive e prosegue i suoi lavori in partenariato con gli ambienti interessati, in particolare in seno al Forum europeo per la prevenzione. ▪ La Commissione ha presentato proposte nel maggio 2001 di decisioni del Consiglio che istituiscono un programma di azione in materia di scambi, di assistenza e di formazione per la protezione dell'euro dalla contraffazione (programma Pericles)³²⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2000³²⁷. ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2001³²⁸. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001 delle decisioni 2001/923/CE e 2001/924/CE.³²⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione della Commissione, del novembre 2003, sull'attuazione della decisione quadro. ▪ L'esecuzione degli 11 piani d'azione sta per giungere a termine. La relazione della Commissione nel 2004 sull'attuazione del Piano d'azione e sulle eventuali ulteriori misure che si rendono necessarie. ▪ Relazioni sull'attuazione nel 2005/2006. 	Termine per il recepimento: 2.6.2003.

³²² GU C 184 del 2.8.2002.

³²³ GU L 192 del 31.7.2003.

³²⁴ COM(2003)317 del 28.5.2003: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Politica globale dell'UE contro la corruzione.

³²⁵ GU C 376E del 28.12.1999 - Proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

³²⁶ GU C 240 E del 28.8.2001.

³²⁷ GU C 121 del 24.4.2001.

Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro	Consiglio Commissione/ Stati Membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di D, nel novembre 1999, per una decisione quadro relativa alle sanzioni penali³³⁰. ▪ La Svezia ha presentato nell'agosto 2001 un'iniziativa per una decisione quadro che modifica la decisione quadro del maggio 2000³³³. ▪ La Francia ha presentato nel marzo 2001³³⁵ un'iniziativa per una decisione quadro relativa alla protezione dell'euro contro le falsificazioni. ▪ Iniziativa della presidenza della Grecia e della Germania per una raccomandazione relativa alla protezione dell'euro contro le falsificazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento nell'ottobre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione adottata dal Consiglio nel novembre del 2000³³¹. ▪ Nel giugno 2001 il regolamento che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la contraffazione e falsificazione³³². ▪ Seconda decisione adottata dal Consiglio nel novembre del 2001³³⁴. ▪ Decisione adottata dal Consiglio nel dicembre del 2001³³⁶. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'ottobre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione della Commissione, del 28.2.2002, sulla prima decisione quadro. ▪ Seconda relazione della Commissione, del 3.9.2003, sull'attuazione della decisione quadro 	<p>Entrata in vigore delle due decisioni quadro e della decisione: il giorno della loro pubblicazione.</p> <p>Termine di recepimento della seconda decisione quadro: 31.12.2002</p>
Perseguire penalmente la frode nelle gare di appalto	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di D nel marzo 1999 di una decisione quadro³³⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del PE (che respinge la proposta) nel giugno 2002³³⁸. 			

328

GU L 149 del 2.6.2001.

329

GU L 339 del 21.12.2001.

330

GU C 322 del 10.11.1999 - Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro.

331

GU L 140 del 14.6.2000.

332

GU L 181 del 4.7.2001.

333

GU C 225 del 10.8.2001. Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro.

334

GU L 329 del 14.12.2001.

335

GU C 75 del 7.3.2001.

336

GU L 329 del 14.12.2001.

337

GU C 253 del 4.9.2000: Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno.

338

A5-0184/02 del 24.5.2002.

	Consiglio e Parlamento su iniziativa della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel maggio 2000 una proposta di direttiva sui mercati pubblici che tra l'altro prevede l'esclusione dei subappaltatori condannati per reati gravi (corruzione, associazione a delinquere, riciclaggio di capitali illeciti o frode contro gli interessi finanziari della Comunità)³³⁹. Proposta modificata nel maggio 2002³⁴⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima lettura al Parlamento europeo nel gennaio 2002. Seconda lettura al Parlamento europeo prevista per luglio 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> Posizione comune adottata dal Consiglio nel marzo 2003. Seconda lettura in sede di Consiglio nel settembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> Avvio della procedura di conciliazione nell'ottobre 2003. 	21 mesi dopo l'adozione.
Rafforzare il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari della Comunità	Consiglio e Parlamento europeo sulla base di una proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Nel giugno 2000 comunicazione della Commissione su una strategia globale contro le frodi. Il Piano d'azione 2001-2003 è stato presentato nel maggio 2001. Proposta della Commissione nel maggio 2001 di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴¹, modificata nell'ottobre 2002, a seguito del parere del Parlamento europeo³⁴². Libro verde presentato dalla Commissione nel dicembre 2001 sulla protezione penale degli interessi finanziari e l'istituzione di una procura europea³⁴⁴. Relazione di seguito presentata nel marzo 2003³⁴⁵. Relazione di valutazione presentata dalla Commissione nell'aprile 2003 sull'attività dell'OLAF³⁴⁶ e parere del Comitato di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001³⁴³ Parere del Parlamento nel marzo 2003 Risoluzione del Parlamento europeo nel dicembre 2003. Conclusioni del Consiglio fine dicembre 2003 		<ul style="list-style-type: none"> La Commissione prevede di presentare nel corso del primo trimestre del 2004 una proposta di regolamento sulla reciproca assistenza amministrativa per la protezione degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illegale. Seguito in sede di CIG (COM(2003)548). Libro bianco e approfondito studio di impatto nel 2005. <p>La Commissione presenterà proposte di modifica dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999.</p>	

339
340
341
342
343
344
345
346

COM (2000) 275 e 276 def. del 10.5.2000: - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori.
COM (2002) 236 def. del 6.5.2002: - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori. GU C 240E del 28.8.2001.
COM (2002) 577 def. - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione penale degli interessi finanziari della Comunità. A5-0390 del 29.11.2001.
COM (2001) 715 dell'11.12.2001. Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea.
COM (2003) 128 dell'19.3.2003. Relazione sul seguito del Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea.
COM(2003)154 dell'1.4.2003: Valutazione delle attività dell'Ufficio europeo di lotta contro la frode (OLAF) – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1073/1999 e del Consiglio (EURATOM) n. 1074/1999 (art. 15)

Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni dei reati legati al terrorismo ^{347, 348}	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel settembre 2001³⁴⁹ una proposta di decisione quadro del Consiglio sul terrorismo (cfr. anche la proposta di decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione di iniziativa del PE nel settembre 2001 sul ruolo dell'Unione nella lotta contro il terrorismo³⁵⁰. ▪ Parere del Parlamento nel novembre 2001 - e nel febbraio 2002 (nuova consultazione)³⁵¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione presenterà all'inizio del 2004 una relazione sul recepimento. 	Termine per il recepimento: 31.12.02.
Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni della frode fiscale	Consiglio, su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato Membro						

³⁴⁷

Si veda anche la tabella "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

³⁴⁸

Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

³⁴⁹

COM(2001) 521 del 19.9.2001: Comunicazione - Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al terrorismo (articolo 34, paragrafo 2 TUE).

³⁵⁰

A5-0273/2001 del 5.9.2001.

³⁵¹

A5-0003/2002 del 6.2.2002.

4.4. Azione specifica antiriciclaggio

Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Per questo motivo esse disposizioni devono essere adottate per sradicarlo ovunque si manifesti, e per assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha anche sottolineato l'importanza della lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Obiettivo: Confiscare agli autori dei reati i proventi delle attività illecite

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Convenzione o decisione quadro sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggio ³⁵² .	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Francia		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa di F, nell'agosto 2000, per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio³⁵³. ▪ Comunicazione della Commissione, del novembre 2003, sulla prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata nel settore finanziario. ▪ Iniziativa F per una proposta di convenzione o di protocollo complementare alla convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria penale, specifica alla criminalità finanziaria³⁵⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000³⁵⁴. ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001³⁵⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001³⁵⁵. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'ottobre 2001 del protocollo alla convenzione di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 nella lotta contro la criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria³⁵⁸ (cfr. punto 4.2). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'adozione di una relazione sul recepimento della decisione quadro prevista per fine 2003. 	Termine per il recepimento: 31.12.02.

³⁵² Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.
³⁵³ GU C 243 del 24.8.2000. Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
³⁵⁴ PE.297.757.
³⁵⁵ GU L 182 del 5.7.2001.
³⁵⁶ GU C 243 del 24.8.2000 - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reato e la criminalità finanziaria.
³⁵⁷ PE.297.761.
³⁵⁸ GU C 326 del 21.11.2001.

			<ul style="list-style-type: none"> La Danimarca ha presentato nell'agosto 2002 un'iniziativa per una decisione quadro del Consiglio in materia di confisca³⁵⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002. Accordo di principio del Consiglio nel dicembre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione formale da parte del Consiglio prevista dopo l'eliminazione delle riserve parlamentari (D, UK, SE, IE, NL) 	
Iniziativa concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato ³⁶⁰ .			<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa di F, B, S nel febbraio 2001, relativa decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio³⁶¹. Iniziativa di DK del giugno 2002 per una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di confisca³⁶⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento nel settembre 2001 - e nel giugno 2002³⁶². Parere del Parlamento europeo nel novembre 2002³⁶⁵. Lavori in corso in sede di Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio prevista nel luglio 2003³⁶³. 	Termine di attuazione: prima del 2.8.2005.

³⁵⁹ GU C 184 del 2.8.2002, pag. 3. Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

³⁶⁰ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

³⁶¹ GU C 75 del 7.3.2001 - Iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

³⁶² A5-0172/02 del 16.5.2002.

³⁶³ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

³⁶⁴ GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8. Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca.

³⁶⁵ A5-0383/02 del 20.11.2002.

Obiettivo: Rafforzare la conoscenza e la capacità di combattere le attività di riciclaggio

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Dare piena attuazione, anche in tutte le dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni del Gruppo "Azione finanziaria" in materia di riciclaggio di capitali. (Si veda anche la prima parte della misura 19 del programma comune sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali).	Stati membri		Conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) nell'ottobre 2000				Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Strasburgo
Adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta ³⁶⁶ .	Non appena possibile	Non appena possibile		<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo nel dicembre 2001³⁶⁷. 		Termine per il recepimento: 15.6.03
Accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di intelligence finanziaria (FIU) e consentire alle autorità giudiziarie e alle FIU di ricevere informazioni indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza ³⁶⁸ .	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Finlandia. Consiglio Commissione Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> La Finlandia ha presentato un'iniziativa in vista di una decisione relativa alle modalità di cooperazione tra le cellule d'informazione finanziaria degli Stati membri con riferimento allo scambio di informazioni. Le Conclusioni del Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) dell'ottobre 2000 invitano gli Stati membri a rafforzare il sistema esistente e ad esaminare l'opportunità di sviluppare un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti per via automatica e hanno chiesto alla Commissione di studiare le possibilità di finanziamento comunitario per tale sistema automatizzato. 		<ul style="list-style-type: none"> Decisione adottata dal Consiglio nell'ottobre del 2000³⁶⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Proseguono i lavori sul FIU-NET. La Commissione è disponibile a partecipare al suo finanziamento. 	Entrata in vigore: 17.10.2000

³⁶⁶ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

³⁶⁷ GU L 344 del 28.12.2001: Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

³⁶⁸ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

³⁶⁹ GU L 271 del 24.10.2000.

Devono essere elaborate norme comuni al fine di impedire il ricorso a società e enti registrati all'esterno dell'Unione per dissimulare e riciclare i proventi del crimine ³⁷⁰ .	Commissione Consiglio Stati membri					<ul style="list-style-type: none"> La Commissione sta valutando le varie azioni prioritarie. 	
Illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale.	Commissione		<ul style="list-style-type: none"> Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (JAI-ECOFIN) nell'ottobre 2000, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio congiunto (JAI-ECOFIN) del 16 ottobre 2001³⁷¹. 		Le conclusioni adottate dal Consiglio congiunto JAI-ECOFIN nell'ottobre 2001 invitano la Commissione e gli Stati membri a stabilire le priorità e le azioni da intraprendere.	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare una relazione nell'immediato futuro. 	
Prevenire l'eccessivo uso di pagamenti in contanti e studiare il ruolo dei casinò e delle case da gioco	La Commissione promuoverà uno studio	Dicembre 2003					
Assicurare la trasparenza delle transazioni finanziarie per mezzo elettronico	Consiglio/ Commissione	Dicembre 2001					
Estendere la competenza dell'Europol ad ogni forma di riciclaggio ³⁷² , a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa del Portogallo nel luglio 2000 che modifica la convenzione Europol (cfr. supra)³⁷³. Iniziativa DK nel luglio 2002 che modifica la convenzione Europol³⁷⁵ (cfr. supra 4.2). 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo nel novembre 2000. Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003³⁷⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del protocollo da parte del Consiglio nel novembre 2000³⁷⁴. 		Ratifiche: FR, PT, ES, GR, SU e DE.

³⁷⁰

Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

³⁷¹

SEC(2001) 1645 del 16.10.2001: Documento di lavoro della Commissione - La trasparenza degli enti giuridici e le misure destinate ad accrescere la trasparenza nel settore bancari e finanziario nel contesto della lotta contro il riciclaggio di capitali.

³⁷²

Si veda anche la tabella "Potenziamento della cooperazione contro la criminalità".

³⁷³

GU C 200 del 13.7.2000 - Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo della polizia (convenzione Europol) un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione.

³⁷⁴

GU C 358 del 13.12.2000.

³⁷⁵

GU C 172 del 18.7.2002, pag. 15. Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica detta convenzione.

³⁷⁶

A5-0391 del 10.4.2003

<p>Migliorare le norme antiriciclaggio con i centri finanziari off-shore, on-shore ed i paradisi fiscali</p> <p>Sostegno alle azioni internazionali nei confronti dei paesi off-shore.</p>	<p>Consiglio/ Commissione/ Stati Membri</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni finalizzate all'attuazione immediata e coordinata di contromisure GAFI/FATF. ▪ Le conclusioni del Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) dell'ottobre 2001 si conformano alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 sull'istituzione immediata e concomitante delle contromisure decise dal GAFI/FATF³⁷⁷. 		
<p>Preparare un accordo tipo per i negoziati con i centri finanziari off-shore, on-shore e i paradisi fiscali</p>		<p>Dicembre 2001</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni in previsione della conclusione di accordi a termine. 		

³⁷⁷

Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

<p>Esaminare le possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la coerenza e rafforzare le disposizioni nazionali esistenti sul controllo dei movimenti transnazionali di capitali;- agevolare l'adozione di tali disposizioni da parte degli Stati membri;- organizzare scambi di informazioni tra gli Stati membri. 	Commissione	Luglio 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformemente alle conclusioni del Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) adottate nell'ottobre 2000, la Commissione esamina l'utilità e la praticabilità di uno strumento europeo ▪ Una relazione preliminare della Commissione sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di contante è stata presentata in occasione della riunione del Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) dell'ottobre 2001. ▪ Relazione della Commissione e proposta di regolamento del Consiglio nel giugno 2002³⁷⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel maggio 2003³⁷⁹. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel dicembre 2003, una comunicazione relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni, nonché una decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di terrorismo. 	
---	-------------	-------------	--	--	--	---	--

³⁷⁸
³⁷⁹

COM(2002) 328 del 25.6.2002: Relazione sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante e proposta di regolamento relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale. A5-0073/03

5. POLITICA IN MATERIA DI FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE DELL'UNIONE; IN MATERIA DI VISTI; ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 62 DEL TRATTATO CE; CONVERSIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN

Obiettivo: Elaborazione di una politica comune in materia di visti

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Regolamento relativo ai paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne e a quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo	Commissione/ Consiglio/	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione nel gennaio 2000³⁸⁰. ▪ Conformemente all'articolo 8 del regolamento, la Commissione ha presentato la relazione sulla Romania. ▪ La Commissione ha presentato, nell'ottobre 2001³⁸², e nel novembre 2002³⁸³, due proposte di regolamento del Consiglio che modificano il regolamento n. 539/2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel luglio 2000. ▪ Parere del Parlamento nel novembre 2001³⁸⁴ - e nel febbraio 2003³⁸⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001³⁸¹ del regolamento n. 539/2000. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001³⁸⁶ e nel marzo 2003³⁸⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 10/4/2001. ▪ Entrata in vigore: 1.1.2002 e 1.6.2003 	
Procedura e condizioni per il rilascio di visti da parte degli Stati membri	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Finlandia ha presentato, nel giugno 2000,³⁸⁸ un'iniziativa relativa a misure d'esecuzione delle disposizioni sull'istruzione consolare comune. ▪ La Francia ha presentato un'iniziativa per una proposta di decisione del Consiglio relativa alle condizioni dei visti da parte degli Stati membri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001³⁸⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del regolamento 789/2001 da parte del Consiglio nell'aprile 2001³⁹⁰. ▪ Adozione da parte del Consiglio di una decisione nell'aprile 2001³⁹¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrata in vigore: 24.4.2001 ▪ Attuazione : 27.4.2001 	

³⁸⁰ GU C 177 del 27.6.2000, pag. 66: Proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

³⁸¹ GU L 81 del 21.3.2001.

³⁸² COM(2001) 570 dell'8.10.2001: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

³⁸³ COM(2002) 679 del 28.11.2002: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

³⁸⁴ C5-0505/2001 del 29.11.2001.

³⁸⁵ A5-0005/03 dell'11.2.2003.

³⁸⁶ GU L 327 del 12.12.2001.

³⁸⁷ GU L 69 del 13.3.2003.

³⁸⁸ GU C 164 del 14.6.2000. Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto.

³⁸⁹ A5-0066/2001 del 13.3.2001.

³⁹⁰ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto.

³⁹¹ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32: Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Belgio ha proposto un'iniziativa relativa all'adattamento della parte VII e dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune (diritti di visto). ▪ Il Belgio ha proposto un'iniziativa relativa all'adattamento della parte III e dell'allegato 16 dell'istruzione consolare comune (modello uniforme per la richiesta del visto). ▪ Iniziativa della Grecia relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14A del manuale comune relativo ai diritti da richiedere per i visti. ▪ Proposta, presentata dalla Commissione nell'aprile 2002, di regolamento che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune e di un regolamento che introduce i modelli uniformi per i documenti FTD e FRTD³⁹⁵. ▪ La Commissione ha presentato, nel novembre 2003, una proposta di decisione finanziaria per la compensazione dei costi aggiuntivi per la Lituania in relazione all'attuazione dei documenti FTD/FRTD. ▪ Iniziativa della Spagna, relativa ad un regolamento del Consiglio sulla consegna dei visti alla frontiera, compresi i visti di transito collettivi per i marittimi³⁹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione 2002/44/CE³⁹² adottata dal Consiglio nel dicembre 2001. ▪ Decisione³⁹³ adottata dal Consiglio nell'aprile del 2002. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003³⁹⁴. ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2003³⁹⁷. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2003⁴⁰⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003³⁹⁶. ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2003³⁹⁹. ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2003⁴⁰². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nel luglio 2003⁴⁰³. 	<p>Data di attuazione: a partire dall'1.7.2004 al più tardi</p> <p>Attuazione: dall'1.7.2003</p> <p>Data di attuazione: a partire dall'1.7.2005 al più tardi</p> <p>Data di attuazione: il giorno della pubblicazione</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione, nell'aprile 2003, di regolamento volto a facilitare il rilascio dei visti alla "famiglia olimpica"⁴⁰¹. 				

³⁹² GU L 20 del 23.1.2002. Decisione del Consiglio 2002/44/CE che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune 5 Commissione.

³⁹³ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50.

³⁹⁴ GU L 152 del 20.6.2003.

³⁹⁵ COM(2003) 60 del 5.2.2003: che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune e proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n....

³⁹⁶ A5-0075/03

³⁹⁷ GU L 99 del 17.4.2003.

³⁹⁸ GU C 139 del 12.6.2002, pag. 6: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.

³⁹⁹ A5-0006/03 dell'11.2.2003.

⁴⁰⁰ GU L 64 del 7.3.2003.

⁴⁰¹ COM(2003) 172 dell'8 aprile 2003: Proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004.

⁴⁰² A5-0211/03 del 19.6.2003.

⁴⁰³ GU L 183 del 22.7.2003.

Norme relative a un visto uniforme	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> Tali norme sono prese in considerazione nell'ambito dell'acquis di Schengen e in relazione alla proposta relativa alla circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri. 				
Ulteriore sviluppo delle caratteristiche tecniche del modello tipo di visto	Commissione Consiglio	Misure a breve termine 2000-2002 - misure a lungo termine 2004	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95, presentata dalla Commissione nell'ottobre 2001⁴⁰⁴ e, nel settembre 2003, nuova proposta che modifica il citato regolamento nonché il regolamento n. 1030/02 sul formato uniforme dei permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, che consenta agli Stati membri di utilizzare dati biometrici⁴⁰⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2001⁴⁰⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del regolamento n. 334/2002 da parte del Consiglio⁴⁰⁷ 		<p>Entrata in vigore: 24.2.2002</p> <p>Adozione delle specifiche necessarie per la sua applicazione 3.6.2002.</p>
Modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri ai titolari di un documento di viaggio non riconosciuto	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di regolamento della Commissione, presentata nel marzo 2001⁴⁰⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2001⁴⁰⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del regolamento (CE) n. 333/2002 da parte del Consiglio nel febbraio 2002⁴¹⁰. 		<p>Entrata in vigore: 23.2.2002</p> <p>Adozione delle specifiche necessarie per la sua applicazione 12.8.2002.</p>
Proposta di regolamento sul visto di transito aeroportuale	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001				<ul style="list-style-type: none"> Il regime di transito aeroportuale è attualmente disciplinato da un'azione comune e dall'acquis di Schengen. 	
Adottare disposizioni per l'attuazione di un sistema comune di identificazione dei visti ⁴¹¹ .	Consiglio / Stati membri	Misura a breve termine Misure a lungo termine 2005-2006	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha illustrato oralmente, nel maggio 2003, sullo studio di fattibilità avviato nel settembre 2002 relativo al sistema comune di identificazione dei visti. La Commissione ha presentato, nel novembre 2003, una proposta di regolamento sullo sviluppo del Sistema comune di scambi di dati relativi ai visti (VIS). 			<ul style="list-style-type: none"> La Commissione intende presentare, nel secondo trimestre 2004, una proposta di regolamento volto a definire tutti gli aspetti relativi alla gestione del Sistema comune di scambi di dati relativi ai visti (VIS), a condizione che il Consiglio dia un orientamento politico prima della fine del 2003 sullo sviluppo del VIS. 	

⁴⁰⁴ COM(2001) 577 del 9.10.2001: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

⁴⁰⁵ COM(2003)558 del 24.9.2003: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del che istituisce un modello uniforme per i visti e Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

⁴⁰⁶ A5-0445 del 12.12.2001.

⁴⁰⁷ GU L 53 del 23.2.2002

⁴⁰⁸ COM(2001) 157 del 23.3.2001: Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

⁴⁰⁹ A5-0445 del 12.12.2001.

⁴¹⁰ GU L 53 del 24.10.2000.

⁴¹¹ Questa misura è inclusa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

Cooperazione più stretta fra i consolati dell'UE nei paesi terzi	Stati membri	Processo in corso	<p>Si veda il punto VIII dell'istruzione consolare comune e la raccomandazione del 4 marzo 1996</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziative del Belgio e della Spagna, nell'aprile 2002, per un progetto di decisione del Consiglio relativo all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (collaborazione con le agenzie di viaggio). 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto che sia esaminata la possibilità di istituire degli uffici consolari comuni. ▪ Decisione adottata dal Consiglio nel luglio 2002⁴¹². 		Attuazione: 16.7.2002
Misure sulla libertà di spostamento sul territorio degli Stati membri	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La presidenza Portoghese ha presentato, nel giugno 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione dei cittadini esenti dall'obbligo del visto⁴¹³. ▪ La presidenza francese ha presentato, nel luglio 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione con un visto di soggiorno di lunga durata⁴¹⁵. ▪ La Commissione ha presentato nel luglio 2001 una proposta di direttiva relativa alle condizioni di circolazione negli Stati membri⁴¹⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel marzo 2001⁴¹⁴. ▪ Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nel gennaio 2001⁴¹⁶. ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001⁴¹⁷. ▪ Lavori in corso in sede di Consiglio. 		Entrata in vigore: 7.6.2001

⁴¹² GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44.

⁴¹³ GU C 164 del 14.6.2000. - Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri.

⁴¹⁴ A5-0075/2001 del 13.3.2001.

⁴¹⁵ GU C 200 del 13.7.2000. - Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

⁴¹⁶ A5-0388/2000 del 18.1.2001.

⁴¹⁷ GU L 150 del 6.6.2001.

⁴¹⁸ COM(2001) 388 del 10.7.2001: Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.

Obiettivo: Ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di documenti falsi

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Maggiore sicurezza dei documenti, mediante introduzione di norme minime per i documenti di viaggio e i titoli di soggiorno	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta finalizzata alla comunitarizzazione del modello uniforme del permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi⁴¹⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del PE nel dicembre 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002⁴²⁰ 		<p>Entrata in vigore: 14.6.2002</p> <p>Adozione delle specifiche necessarie per la sua applicazione 14.8.2002.</p>
Facilitare l'individuazione di documenti falsi, mediante formazione e attrezzatura adeguate	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Processo in corso		<ul style="list-style-type: none"> Raccomandazione del Consiglio del 29 aprile 1999 sulla dotazione per l'individuazione dei documenti falsi e falsificati nei servizi responsabili per i visti 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio, nel marzo 2000, di una decisione per migliorare lo scambio di informazioni⁴²¹. 		<p>Entrata in vigore: 1.7.2000</p>

⁴¹⁹ COM(2001) 157 del 23.3.2001: Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

⁴²⁰ GU L 157 del 15.6.2002.

⁴²¹ GU L 81 dell'1.4.2000.

Obiettivo: Controlli alle frontiere esterne dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri ⁴²² .	Commissione/ Consiglio/Stati membri	In corso	<ul style="list-style-type: none"> Proposta della Commissione, nel novembre 2003, volta ad istituire un'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione⁴²³. 			<ul style="list-style-type: none"> Come richiesto dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 ottobre 2003, un accordo politico è stato raggiunto sugli elementi principali della proposta entro fine 2003, in particolare modo grazie all'adozione delle conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2003. 	
Stretta cooperazione fra i servizi degli Stati membri addetti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia ⁴²⁴	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Maggio 2002	<ul style="list-style-type: none"> La presidenza belga ha organizzato (con il cofinanziamento del programma ODYSSEUS), nell'ottobre 2001, una operazione comune di controllo alle future frontiere esterne dell'Unione, in collaborazione con Europol, gli Stati membri e i paesi candidati. Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune⁴²⁵. 				

⁴²² Questo obiettivo è stato stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles dell'ottobre 2003.

⁴²³ COM(2003)687 def./2 del 20.11.2003: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

⁴²⁴ La misura è compresa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

⁴²⁵ COM(2003)664 del 6.11.2003: Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il manuale comune.

▪ A seguito del Consiglio europeo di Laeken che aveva invitato a definire i meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati del controllo delle frontiere esterne e di studiare le condizioni per creare un meccanismo o servizi comuni di controllo delle frontiere esterne, l'Italia ha presentato le conclusioni di uno studio di fattibilità relativo allo sviluppo di azioni comuni cofinanziate dal programma ODYSSEUS (ARGO); uno studio sulla polizia e la sicurezza delle frontiere è stato realizzato e cofinanziato dal programma OISIN.

▪ Una Comunicazione, relativa alle frontiere esterne, è stata presentata dalla Commissione nel maggio 2002⁴²⁶.

▪ La Commissione ha presentato, nell'agosto 2003, una proposta di regolamento che definisce le regole comuni in materia di "piccolo traffico di frontiera"⁴²⁸.

▪ La Commissione ha fatto una presentazione orale, nel febbraio 2003, di uno studio sulla condivisione tra l'UE e gli Stati membri dei costi di gestione delle frontiere esterne ed uno studio di fattibilità sul miglioramento del controllo alle frontiere marittime. Una relazione su questo secondo studio è stata presentata nel settembre 2003.

▪ Parere del Parlamento europeo nel gennaio 2003⁴²⁷.

▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002 di un piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002 di un programma di azione concernente la cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)⁴²⁹

▪ Accordo di principio in sede di Consiglio nel novembre 2003 su un programma di lavoro concernente le frontiere marittime.

▪ La Commissione intende presentare, nel gennaio 2004, la prima relazione di valutazione sull'attuazione del programma ARGO.

⁴²⁶ COM(2002) 233 del 7.5.2002: Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea".

⁴²⁷ A5-0449/02.

⁴²⁸ COM(2003)502 del 14.8.2003: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri.

⁴²⁹ GU L 161 del 19.6.2001.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione⁴³⁰. ▪ Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica ai valichi di frontiera esterna⁴³¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2003⁴³². ▪ Parere del Parlamento europeo nel novembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo di principio raggiunto dal Consiglio nell'ottobre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione prevista per fine 2003. 	
Procedura per l'adozione di talune misure del Manuale comune	Commissione/ Consiglio/ Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Portogallo ha presentato un'iniziativa nel marzo 2001 sulle misure di esecuzione relative alle disposizioni del Manuale comune⁴³³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo (che rigetta la proposta) nel marzo 2001⁴³⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2001⁴³⁵. ▪ Il Consiglio ha adottato nel novembre 2000⁴³⁶ la decisione relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune. 		<p>Entrata in vigore: 24.4.2001</p> <p>Entrata in vigore: 1.12.2000</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziativa della Svezia, nel marzo 2001, relativa all'aggiornamento del Manuale comune⁴³⁷. ▪ Iniziativa del Belgio, nel dicembre 2001, relativa all'aggiornamento del Manuale comune⁴³⁸. ▪ Iniziativa di Belgio e Svezia, nell'aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione nell'aprile 2001 da parte del Consiglio di una decisione relativa all'aggiornamento del Manuale comune⁴³⁸. ▪ Adozione nell'aprile 2002 da parte del Consiglio di una decisione sulla declassificazione del Manuale comune⁴⁴⁰ e di una decisione sulla revisione del Manuale comune^{441 442}. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione, nei primi mesi del 2004, di regolamento relativo alla rifusione dell'acquis in materia di frontiere. 	<p>Data di attuazione: 27.4.2001</p>

⁴³⁰ GU C 140 del 14.6.2003, pag. 12: Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

⁴³¹ GU C 125 del 27.5.2003: Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica ai valichi di frontiera esterna.

⁴³² A5-0344/2003 del 6.11.2003.

⁴³³ GU C 73 del 6.3.2001.

⁴³⁴ A5-0066/01 del 13.2.2001.

⁴³⁵ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5; Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera.

⁴³⁶ GU L 303 dell'1.12.2000, pag. 29.

⁴³⁷ Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune.

⁴³⁸ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32. - Decisione del Consiglio relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune.

⁴³⁹ Iniziativa del Belgio relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune.

⁴⁴⁰ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49: Decisione del Consiglio relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune.

⁴⁴¹ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del manuale comune.

⁴⁴² GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce un documento di transito agevolato FTD e FRTD e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune⁴⁴³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003⁴⁴⁴. ▪ Tali aspetti sono stati discussi in occasione della riunione ministeriale con i paesi candidati a margine del Consiglio del marzo 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2003 		
Rapido coinvolgimento degli Stati candidati in questa cooperazione	Commissione Consiglio / Stati membri	Processo in corso				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso nell'ambito dei negoziati di adesione. 	

⁴⁴³

COM(2003) 60 del 5.2.2003: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune.

⁴⁴⁴

A5-0075/03

Obiettivo: Conversione e sviluppo dell'acquis di Schengen

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Comunitarizzazione dell'articolo 2 della convenzione di Schengen ⁴⁴⁵	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> Inclusa nella proposta di regolamento relativa alla rifusione del Manuale comune – cfr. Supra 			<ul style="list-style-type: none"> . 	
Sviluppo dell'acquis di Schengen (cooperazione di polizia).	Commissione/ Consiglio/ Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa del regno del Belgio, del Regno di Spagna e della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni⁴⁴⁶. 		<ul style="list-style-type: none"> Adozione formale da parte del Consiglio il 2.10.2003⁴⁴⁷. 		Data di attuazione: 11.10.2003.
Sviluppo del SIS II.	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	2001	<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa di B e S relativa allo sviluppo del SIS II⁴⁴⁸. Comunicazione della Commissione, nel dicembre 2001, relativa allo sviluppo del SIS II (reso indispensabile soprattutto in vista dell'allargamento e in considerazione degli sviluppi tecnologici)⁴⁵⁰. Iniziativa della Spagna, del giugno 2002, relative a talune nuove funzioni del sistema informativo Schengen, in particolare, nell'ambito della lotta contro il terrorismo⁴⁵¹. 	<ul style="list-style-type: none"> Parere del Parlamento europeo sulle iniziative della Spagna nel dicembre 2002⁴⁵². 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del Consiglio nel dicembre 2001 di un regolamento e di una decisione⁴⁴⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione formale delle iniziative della Spagna da parte del Consiglio dopo che saranno state tolte le riserve parlamentari (NL/DK). 	Data di attuazione: 14.12.2001. Data di scadenza: 31.12.2006

⁴⁴⁵ La misura è compresa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

⁴⁴⁶ GU C 285 dell'11.10.2001.

⁴⁴⁷ GU L 260 dell'11.10.2003 Decisione 2003/725/GAI del Consiglio del 2.10.2003.

⁴⁴⁸ GU C 183 del 29.6.2001. Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

⁴⁴⁹ GU L 328 del 13.12.2001.

⁴⁵⁰ COM(2001) 720 del 18.12.2001: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio Lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen II.

⁴⁵¹ GU C 160 del 4.7.2002: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione e di un regolamento del Consiglio relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, in particolare nella lotta contro il terrorismo.

⁴⁵² A5-0436/02 del 17.12.2002.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha proposto, nel settembre 2003, un regolamento sull'accesso al SIS da parte delle autorità incaricate della registrazione degli autoveicoli⁴⁵³. ▪ Prima relazione della Commissione, nel febbraio 2003, sullo stato dei lavori del SIS II⁴⁵⁴. ▪ La Commissione ha completato, nell'aprile 2003, lo studio di fattibilità avviato nel luglio 2002. ▪ Comunicazione della Commissione, nel dicembre 2003, sullo sviluppo SIS II e le possibili sinergie con il futuro VIS. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso. 			
--	--	--	---	--	--	--	--

⁴⁵³ COM(2003)510 del 21.8.2003: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

⁴⁵⁴ SEC(2003)206 del 19.2.2003: Documento di lavoro dei Servizi della Commissione: «Sullo sviluppo del sistema informativo di Schengen di seconda generazione».

6. LA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Obiettivo: Ulteriore rafforzamento del diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Direttiva che aggiorna e modifica le norme sul diritto di ingresso, circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione	Commissione Consiglio/PE	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel maggio 2001⁴⁵⁵ e proposta modificata nell'aprile 2003⁴⁵⁶. ▪ La Commissione ha presentato, nel marzo 2003, la seconda relazione sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 relative al diritto di soggiorno⁴⁵⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2003⁴⁵⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo politico raggiunto dal Consiglio nel settembre 2003. ▪ La posizione comune sarà adottata nel dicembre 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seconda lettura del Parlamento europeo prevista per l'inizio del 2004. 	
Regolamento relativo alla sicurezza dei documenti di viaggio	Commissione Consiglio/PE	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione attira tuttavia l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di riflettere ad un eventuale strumento comunitario atto a rafforzare la sicurezza dei documenti di viaggio. 				
Regolamento relativo a modello uniforme di carta di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari	Commissione/ Consiglio/ PE	2001					

⁴⁵⁵ COM(2001) 257 del 23.5.2001: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

⁴⁵⁶ COM(2003)199 del 15.4.2003: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

⁴⁵⁷ A5-0009/03 dell'11.2.2003.

⁴⁵⁸ COM(2003)101 del 5.3.2003: Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 (diritto di soggiorno)/

Obiettivo: Informazione sull'attuazione dei diritti legati alla cittadinanza dell'Unione.

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Comunicazione sui risultati delle elezioni del PE	Commissione	2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione della Commissione presentata nel dicembre 2000⁴⁵⁹. ▪ Relazione della Commissione presentata nel gennaio 2003 sulla concessione di una deroga alla direttiva 93/109/CE⁴⁶⁰. ▪ Comunicazione della Commissione, dell'aprile 2003, sulle misure da intraprendere per assicurare la partecipazione dei cittadini alle elezioni del Parlamento europeo⁴⁶¹. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, all'inizio del 2005, una relazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE. 	
Prima relazione sulle elezioni comunali	Commissione	2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione della Commissione presentata nel maggio 2002⁴⁶². 				
Terza relazione sulla cittadinanza dell'Unione	Commissione	Entro la fine del 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terza relazione della Commissione nel settembre 2001⁴⁶³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risoluzione del Parlamento europeo nel settembre 2002⁴⁶⁴. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare, nel corso del secondo trimestre 2004, la quarta relazione sulla cittadinanza dell'Unione. 	

⁴⁵⁹ COM(2000) 843 del 18.12.2000; Comunicazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del PE del giugno 1999; diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del PE per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

⁴⁶⁰ COM(2003)31 del 27.1.2003; Relazione della Commissione sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.

⁴⁶¹ COM(2003)174 dell'8.4.2003; Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure che gli Stati membri devono prendere per garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo del 2004 in un'Unione allargata.

⁴⁶² COM(2002) 260 del 30.5.2002; Progetto di relazione della Commissione concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

⁴⁶³ COM(2001) 506 del 7.9.2001; Relazione della Commissione: Terza relazione sulla cittadinanza dell'Unione.

⁴⁶⁴ A5-0241/02 del 5.9.2002.

7. COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA

Priorità della strategia antidroga dell'Unione europea:

In quanto minaccia sia collettiva che individuale, il problema della droga deve essere affrontato in modo globale, pluridisciplinare e integrato. **La Commissione, nella sua comunicazione del novembre 2002, ha effettuato** una valutazione intermedia del Piano di azione dell'Unione europea contro la droga per il periodo 2000-2004 che è stata adottata dal Consiglio di Copenaghen. La valutazione finale sarà effettuata di concerto con gli Stati membri, l'Europol e l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze (OEDT).

Obiettivo: Attuazione della Strategia di lotta contro la droga dell'Unione europea (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo di Helsinki e del Piano di azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004) approvato dal Consiglio europeo di Feira.

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Attuazione del piano d'azione contro la droga dell'Unione europea (2000-2004)	Stati membri/ Commissione/ OEDT/ Europol	Giugno 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato nel giugno 2001 una comunicazione sull'attuazione del piano d'azione⁴⁶⁵. ▪ La Commissione ha presentato nel novembre 2002 una comunicazione sulla valutazione intermedia del piano d'azione⁴⁶⁶. ▪ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del novembre 2003, sul coordinamento in materia di droga nell'Unione europea⁴⁶⁷. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione, nel febbraio 2002, di una dichiarazione congiunta sull'attuazione del Piano d'azione da parte del Consiglio, in associazione con la Commissione e i paesi candidati. La dichiarazione fa riferimento in particolare all'avvio dei negoziati in vista della partecipazione dei paesi candidati ai lavori dell'OEDT. ▪ Il Consiglio europeo di Copenaghen ha previsto di approvare gli orientamenti definiti dalla Commissione nella sua comunicazione. ▪ Nel febbraio 2003 è stata adottata una risoluzione sul trattamento dei tossicodipendenti che si trovano in stato di detenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I dieci paesi di prossima adesione partecipano ai lavori dell'OEDT in qualità di osservatori da luglio 2003 e in veste di membri a partire dal 1° maggio 2004. I negoziati con la Romania, la Bulgaria e la Turchia dovranno essere proseguiti. 	

⁴⁶⁵ COM(2001) 301 del 8.6.2001: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004).

⁴⁶⁶ COM(2002)599 del 4.11.2002. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004).

⁴⁶⁷ COM(2003)681 del 12.11.2003: Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sul coordinamento in materia di droga nell'Unione europea.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione, la Danimarca ha presentato un'iniziativa nel settembre 2002 per l'adozione di un piano di attuazione concernente le droghe sintetiche. ▪ Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione, il Regno Unito e la presidenza della Grecia hanno presentato un'iniziativa, nel febbraio 2003, finalizzata all'adozione di un piano di attuazione concernente azioni prioritarie connesse agli obiettivi del Piano d'azione di lotta contro la droga dell'UE. ▪ Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza⁴⁶⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel febbraio 2003⁴⁶⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato il documento nel novembre 2002. ▪ Il Consiglio ha adottato il documento nel giugno 2003. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003⁴⁷⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli Stati membri, la Commissione, l'OEDT e Europol proseguono i lavori per l'attuazione delle azioni previste nei due "documenti di attuazione". 	
Valutazione del Piano di azione in materia di droga 2000-2004	Commissione					<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione intende presentare nel corso del secondo semestre 2004, una comunicazione sulla valutazione finale del Piano d'azione in materia di droga 2000-2004. 	
Rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze, nonché Europol, in particolare per quanto concerne le droghe sintetiche e i precursori	Commissione/ Consiglio/ Stati membri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha presentato al Consiglio due relazioni (GHB e Ketamina) nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe di sintesi. Su questa base, il Consiglio ha adottato nel marzo 2001 delle conclusioni in linea con la relazione della Commissione. Conformemente alla richiesta del Consiglio, l'OEDT ed Europol hanno presentato una relazione al Gruppo orizzontale Droga del Consiglio all'inizio del 2002. ▪ Sulla base dell'analisi dei rischi del PMMA, una proposta di decisione è stata presentata dalla Commissione, nel dicembre 2001⁴⁷¹, del Consiglio che definisce la PMMA come nuova droga di sintesi. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decisione quadro sulla PMMA adottata dal Consiglio nel febbraio 2002⁴⁷². 		

⁴⁶⁸ COM(2002) 201 dell'8.5.2002: Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza.

⁴⁶⁹ A5-0021/03 del 28.1.2003.

⁴⁷⁰ GU L 165 del 18.6.2003.

⁴⁷¹ COM(2001) 734 del 6.12.2001: Proposta di decisione del Consiglio che definisce la PMMA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali.

⁴⁷² GU L 63/14 del 6.3.2002.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziative della SU, nel gennaio 2001, per una decisione del Consiglio sulla determinazione del profilo delle droghe di sintesi e sulla trasmissione di campioni⁴⁷³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel maggio 2002⁴⁷⁴. ▪ Proseguono in sede di Consiglio i lavori relativi agli aspetti della determinazione del profilo delle droghe di sintesi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione del Consiglio nel maggio 2001 della decisione relativa alla trasmissione dei campioni⁴⁷⁵. 	Entrata in vigore: 1.7.2001
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Spagna ha presentato una raccomandazione del Consiglio relativa alla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori chimici. ▪ Iniziativa della Danimarca, del luglio 2002, per una risoluzione del Consiglio sulla classificazione generica delle nuove droghe di sintesi. ▪ Relazione della Commissione, nel maggio 2003, che propone di non sottoporre le sostanze TM2-2, 2C-1, 2C-T-2 e 2C-T-7 a misure di controllo e sanzioni penali⁴⁷⁶. ▪ La Commissione ha adottato, nell'ottobre 2003, una proposta di decisione del Consiglio che modifica e sostituisce l'azione comune del 16.6.1997 relativa alle droghe di sintesi⁴⁷⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Presidenza italiana ha depositato una iniziativa volta all'adozione di una decisione del Consiglio per sottoporre a misure di controllo quattro nuove sostanze (2C-1, 2C-T-2, 2C-T-7, TMA-2). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. ▪ Adottata dal Consiglio nel novembre 2002. ▪ Adozione da parte del Consiglio il 27.11.2003 	
Sviluppo di una metodologia per la valutazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004	Consiglio e Parlamento su proposta della Commissione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha creato sotto la sua egida un Gruppo di orientamento composto dai membri delle presidenze interessate dalla valutazione e dai rappresentanti del Parlamento europeo, dell'OETD e di Europol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori in corso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato il 10 dicembre 2001 una risoluzione relativa all'attuazione a livello nazionale di tali indicatori epidemiologici. 	

⁴⁷³ GU C 10 del 12.1.2001:Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche e di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite.

⁴⁷⁴ A5-0121/01 del 3.5.2001.

⁴⁷⁵ GU L 150 del 6.6.2001.

⁴⁷⁶ COM(2003)258 del 13.5.2003: Relazione della Commissione al Consiglio presentata nell'ambito dell'azione comune relativa alle nuove droghe di sintesi (97/396/GAI) concernenti le sostanze TM2-2, 2C-1, 2C-T-2 e 2C-T-7.

⁴⁷⁷ COM(2003)560 del 3.10.2003: Proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo dei nuovi stupefacenti e delle nuove droghe sintetiche.

Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni nel campo del traffico di stupefacenti ⁴⁷⁸ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In seguito ad uno studio delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di traffico di sostanze stupefacenti, la Commissione ha presentato nel giugno 2001 una proposta di decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti⁴⁷⁹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002⁴⁸⁰. ▪ Il Consiglio europeo di Laeken aveva chiesto che tale proposta di decisione quadro fosse adottata entro maggio 2002. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha chiesto l'adozione della decisione quadro entro fine 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico nel novembre 2003. 		
Strumento finanziario in materia di lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti	Consiglio, su proposta della Commissione o iniziativa di uno Stato membro		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Commissione ha attuato nel 2002 la linea di bilancio creata su richiesta del Parlamento europeo e relativa a un programma preparatorio in materia di lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il programma preparatorio è stato integrato nel 2003 nell'ambito del programma AGIS. 	

⁴⁷⁸

Si veda anche la tabella "Lotta contro determinate forme di criminalità".

⁴⁷⁹

COM(2001) 259 del 23.5.2001: Proposta di decisione-quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

⁴⁸⁰

A5-0460/02 del 25.4.2002.

8. UN'AZIONE ESTERNA PIÙ INCISIVA

Priorità stabilite dal Consiglio europeo di Tampere e di Feira:

L'Unione europea sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui essa dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione.

Per quanto concerne i paesi non candidati all'adesione, la Commissione si è adoperata al fine di integrare in modo specifico (ed in base ad una programmazione pluriennale) i temi attinenti al settore Giustizia e affari interni nei suoi programmi di cooperazione con i paesi terzi.

Obiettivo: Tutte le competenze e gli strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione

Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale				Recepimento
			Proposte, iniziative, comunicazioni, Libri verdi che hanno dato l'avvio ai lavori in questione	Stato di progresso al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Adozione al Consiglio ed, eventualmente, al Parlamento	Azioni previste e stato dei lavori	
Allargamento: assicurare l'integrazione coerente degli aspetti della giustizia e affari interni nel processo di allargamento.				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione con i paesi candidati sulla lotta contro la criminalità organizzata e la politica di asilo e di immigrazione in occasione del Consiglio del marzo 2001; sulla tratta degli esseri umani nel Consiglio del settembre 2001; sulle frontiere esterne, la droga e le questioni attinenti alla capacità giudiziaria. sulle frontiere esterne, la droga e le questioni attinenti alla capacità giudiziaria - discussioni con i paesi candidati in occasione del Consiglio del 28 febbraio 2002; sul processo di valutazione di Schengen ed il reciproco riconoscimento in occasione del Consiglio del 14 ottobre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione nel settembre 2001 da parte degli Stati membri ed i paesi candidati di 12 impegni per combattere la tratta degli esseri umani. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Continuano i negoziati sul capitolo 24 con la Romania, mentre sono stati provvisoriamente chiusi con la Bulgaria nell'ottobre 2003. Il sostegno della Comunità al settore GAI si realizza tramite la programmazione Phare, i gemellaggi, gli accordi di partenariato e la partecipazione ai programmi GAI. ▪ Per sette paesi firmatari del trattato di adesione (16.4.2003) è stato previsto uno specifico finanziamento supplementare (meccanismo Schengen) per il periodo 2004-2006 tramite un atto di adesione allegato al trattato di adesione. ▪ Il Consiglio europeo di ottobre 2002 si è accordato sull'inserimento delle clausole di salvaguardia GAI (reciproco riconoscimento in materia civile e penale) nei futuri trattati di adesione. 	

<p>Il Consiglio europeo di Feira dovrà definire chiaramente le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni.</p>	<p>Il Consiglio dovrà formulare raccomandazioni specifiche in stretta cooperazione con la Commissione</p>	<p>Giugno 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha adottato la relazione preparata dal Consiglio e dalla Commissione sulle relazioni esterne nel settore della giustizia e affari interni al fine di integrarle nella strategia globale dell'Unione per contribuire allo SLSG; attuazione da parte del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. 				
<p>Attuazione delle priorità individuate nella relazione sui progressi chiesta dal Consiglio europeo di Feira:</p>							
<p>- Negoziati con i paesi non candidati della regione dei Balcani di accordi di stabilizzazione e di associazione</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mandato di negoziato è stato accettato per l'Albania e discussioni esplorative sono in corso con la RFY, compreso il settore GAI. Il programma CARDS (2002-2006) comporta una strategia GAI regionale per ciascun paese, volto in particolare alla cooperazione nel settore dell'asilo e dell'immigrazione e della criminalità organizzata, in materia giudiziaria, di gestione delle frontiere nonché al mantenimento di una dinamica regionale di riforma delle istituzioni del settore GAI. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli accordi con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ARYM) sono stati firmati e sono in corso di ratifica. 		
<p>- Prosecuzione del processo di Barcellona</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione della dimensione GAI del programma regionale MEDA (adozione di un documento quadro il 22 aprile 2002); realizzazione del piano di azione del Gruppo di alto livello "Asilo ed immigrazione" per il Marocco. 				

<p>- Conclusione di accordi di riammissione</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dei progetti di mandato di negoziato per gli accordi di riammissione con Marocco, Pakistan, Sri Lanka e Russia nel febbraio 2000, con Hong Kong e Macao nel marzo 2001, con Ucraina nel marzo 2002 e con Albania, Algeria, Cina e Turchia nell'ottobre 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del PE (Hong Kong) nel dicembre 2002⁴⁸¹. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato il mandato di negoziato per gli accordi di riammissione con Marocco, Pakistan, Sri Lanka e Russia nel settembre 2000, con Hong Kong e Macao nel maggio 2001, con Ucraina nel giugno 2002 e con Albania, Algeria, Cina e Turchia nel novembre 2002. ▪ Il Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002) e di Bruxelles (ottobre 2003) hanno chiesto che sia accelerata e facilitata la conclusione degli accordi di riammissione in corso di negoziato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un accordo con Hong Kong è stato firmato il 27 novembre 2002; conclusione nel novembre 2003 e entrata in vigore prevista all'inizio del 2004. ▪ L'accordo di riammissione con Macao è stato siglato il 18 ottobre 2002 e firmato il 13 ottobre 2003. ▪ Accordo di riammissione siglato con Hong Sri Lanka il 30 maggio e la firma è prevista entro fine 2003. ▪ I negoziati con l'Albania sono stati conclusi il 5.11.2003. ▪ Negoziati in corso per accordi di ammissione con Russia, Marocco e Ucraina. L'apertura dei negoziati con Turchia, Pakistan, Cina e Algeria sono previsti per il primo semestre 2004. 	
---	--	--	--	--	---	--	--

⁴⁸¹

- Cooperazione in materia di giustizia ed affari interni			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asia centrale: piano di azione di lotta contro la droga per l'Asia centrale (CADAP) formalmente approvato da Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan il 2.10.2002. ▪ Russia: attuazione del piano d'azione contro la criminalità organizzata. ▪ Ucraina: attuazione del piano d'azione GAI e del relativo quadro di controllo.. 			
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stati Uniti: accordi nel settore della cooperazione in materia penale, sulla base degli articoli 38 e 24 del TUE (accordo su un mandato di negoziazione sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria adottato dal Consiglio nell'aprile 2002)⁴⁸². 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere del Parlamento europeo nel giugno 2003. ▪ Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003⁴⁸³. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli accordi sono stati firmati il 25.6.2003. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Svezia ha presentato nel luglio 2001 un'iniziativa concernente una decisione del Consiglio che individua le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'UE e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'UE, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen conformemente all'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴⁸⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione da parte del Consiglio nel febbraio 2003⁴⁸⁵. ▪ Adozione da parte del Consiglio il 19.12.2002 delle direttive di negoziato finalizzate ad un accordo con l'Islanda e la Norvegia in materia di estradizione e di reciproca assistenza. 			

⁴⁸² La misura è compresa nel Piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

⁴⁸³ GU L 181 del 19.7.2003.

⁴⁸⁴ GU C 195 dell'11.7.2001. Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione del Consiglio che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁴⁸⁵ GU L 67 del 12.3.2003.

<p>- Negoziazione di strumenti multilaterali</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio d'Europa: <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione sulla criminalità informatica: Apertura alla firma nel novembre 2001. - Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulla criminalità informatica, relativo alla configurazione di reato per atti di natura razzista o xenofoba commessi per mezzo dei sistemi informatici: apertura alla firma nel gennaio 2003. - Secondo protocollo alla convenzione del 1959: adozione da parte del Consiglio d'Europa il 20.9.2001 e apertura alla firma l'8.11.2001; - Adesione della Comunità alla convenzione 108 e protocollo aggiuntivo in materia di protezione dei dati: ratifica in corso da parte dei paesi contraenti, preliminarmente ad un'adesione della Comunità. - Terrorismo. - Protocollo relativo all'emendamento della convenzione europea del 1977 per la repressione del terrorismo: apertura alla firma nel maggio 2003. - Partecipazione al CODEXTER ai fini dell'elaborazione eventuale di una convenzione mondiale contro il terrorismo. ▪ Nel maggio 2003, la Commissione ha presentato una proposta di posizione comune sulla notificazione al Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione sull'estradizione del 1957⁴⁸⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Consiglio ha adottato le conclusioni nell'ottobre 2003 sull'attuazione del mandato d'arresto europeo ed i collegamenti con gli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa. 			
--	--	--	---	---	--	--	--

⁴⁸⁶

COM(2003)253 del 6.5.2003: Proposta di posizione comune del Consiglio relativa alla notificazione al Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957, dell'applicazione da parte degli Stati membri, nei loro rapporti reciproci, del mandato di arresto europeo.

▪ Convenzioni delle Nazioni Unite:

- Firma della Commissione, a nome della Comunità, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco.
- Corruzione: firma della Convenzione prevista per dicembre 2003.
- Terrorismo: sostegno continuato dell'Unione europea per la seconda fase delle negoziazioni per elaborare una convenzione contro il terrorismo internazionale.

▪ Criminalità organizzata: cfr. supra. La Commissione presenterà una proposta per la conclusione della convenzione ONU ed i suoi protocolli allegati da parte della Comunità.

9. ULTERIORI INIZIATIVE IN CORSO

STATI MEMBRI	TITOLO	COLLEGAMENTO CON TAMPERE/VIENNA Situazione attuale
Finlandia	Regolamento del Consiglio che stabilisce gli obblighi reciproci degli Stati membri in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi	Si veda la tabella "Gestione dei flussi migratori" - Parere del PE (che respinge la proposta) del maggio 2000 - Discussione sospesa al Consiglio
Finlandia	Raccomandazione del Consiglio sullo scambio di DNA	Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2001 di una risoluzione relativa allo scambio di risultati delle analisi di ADN.
Svezia	Decisione del Consiglio sulla modifica dello statuto del personale di Europol	Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001 di una decisione sulla modifica dello statuto del personale di Europol
Svezia	Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento della retribuzione del personale di Europol, compresi gli assegni e le indennità.	Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001
Francia	Raccomandazione del Consiglio riguardante la valutazione delle minacce terroristiche contro i VIP	Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2001.
Belgio	Progetto di risoluzione relativa al contributo della società civile nella ricerca di bambini scomparsi e sottoposti a sfruttamento sessuale.	Adozione da parte del Consiglio nel settembre 2001
Paesi Bassi	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete europea di punti di contatto per quanto riguarda le persone responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra.	Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2002. Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002 ⁴⁸⁷ .
Spagna	Progetto di decisione del Consiglio che reca istituzione di una rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata.	Parere del Parlamento europeo nel maggio 2002 (A5-0168/02) sul progetto di decisione. Adozione del Consiglio nel giugno 2002 di una raccomandazione.
Spagna	Progetto di decisione del Consiglio sulla creazione di un istituto europeo di studi di polizia ⁴⁸⁸ .	Presentazione al Consiglio nel gennaio 2002; Lavori in sede di Consiglio. Parere del Parlamento europeo nel maggio 2002 (A5-0166/02)
Spagna	Progetto di atto del Consiglio che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti in alto mare da parte delle autorità doganali.	In corso di discussione nel gruppo di lavoro del Consiglio (Cooperazione doganale)

⁴⁸⁷

GU L 167 del 26.6.2002.

⁴⁸⁸

GU C 42 del 15.2.2002.

Spagna	Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso ricreativo delle sostanze stupefacenti.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Proposta di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio sull'iscrizione della prevenzione della tossicodipendenza nei programmi scolastici.	Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento dei metodi d'indagine operativa nella lotta contro la criminalità connessa al traffico organizzato di sostanze stupefacenti.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002. (Si veda l'attuazione del Piano d'azione contro la droga dell'UE 2000-2004).
Spagna	Progetto di raccomandazione del Consiglio mirante alla costituzione di squadre investigative multinazionali ad hoc per la raccolta di informazioni relative ai terroristi.	Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2002.
Spagna	Progetto di decisione che istituisce un meccanismo di valutazione delle disposizioni giuridiche in materia di lotta contro il terrorismo e loro realizzazione a livello nazionale.	Adozione del Consiglio nel novembre 2002
Spagna	Progetto di decisione del Consiglio sull'attuazione delle misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziarie per la lotta contro il terrorismo, in conformità dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.	Parere del Parlamento europeo nel settembre 2002. Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2002 ⁴⁸⁹ .
Spagna	Decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete europea di protezione delle personalità ⁴⁹⁰ .	Parere del Parlamento europeo nel maggio 2002. Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2002 ⁴⁹¹ .
Danimarca	Progetto di decisione relativa alle indagini ed azioni penali in materia di genocidio, di crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra.	Adozione da parte del Consiglio nel maggio 2003. Parere del Parlamento europeo nel dicembre 2002
Spagna	Raccomandazione relativa alla elaborazione di un formulario standard finalizzato allo scambio di informazioni sui terroristi.	Adottata dal Consiglio nel novembre 2002.
Belgio	Decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia retributiva.	Lavori in sede di Consiglio - Parere del Parlamento europeo nell'aprile 2003
Danimarca	Conclusioni del Consiglio concernenti misure relative alle tecnologie dell'informazione giustificate dalle indagini ed azioni giudiziarie sulla criminalità.	Lavori in sede di Consiglio.
Danimarca	Raccomandazione del Consiglio relativa a misure di protezione dalle aggressioni per gli autotrasportatori del settore delle esportazioni.	Adozione del Consiglio nell'ottobre 2002.

⁴⁸⁹ GU L 16 del 22.1.2003.
⁴⁹⁰ GU C 42 del 15.2.2002.
⁴⁹¹ GU L 333 del 10.12.2002.

Danimarca	Atto del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta la regolamentazione sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol.	Parere del Parlamento europeo (che respinge la proposta) nell'aprile 2003 ⁴⁹² . Adozione da parte del Consiglio nel giugno 2003 ⁴⁹³ .
Paesi Bassi	Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁴⁹⁴	La discussione è stata sospesa.
Grecia	Decisione del Consiglio sulle procedure di modifica del manuale Sirene e regolamento del Consiglio sulle procedure di modifica del manuale Sirene ⁴⁹⁵	Parere del Parlamento europeo nel settembre 2003 ⁴⁹⁶ .
Grecia	Decisione quadro del Consiglio relativa alla prevenzione del traffico di organi e di tessuti di origine umana e alla lotta contro tale fenomeno.	Lavori in sede di Consiglio.

⁴⁹²

A5-0107/2003

⁴⁹³

GU C 152 del 28.6.2003.

⁴⁹⁴

GU C 311 del 14.12.2002.

⁴⁹⁵

GU C 82 del 5.4.2003.

⁴⁹⁶

A5-0288/03 del 9.9.2003.